SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

01A8856

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n. **318.**

Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Ravvisata la necessità di emanare una disciplina per l'assegnazione delle borse di studio istituite in prima attuazione dell'articolo 4 della citata legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 agosto 2000 e del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione e per la solidarietà sociale;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, la prima attuazione per l'assegnazione delle borse di studio istituite dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche, nonché degli orfani o dei figli delle vittime del terrorismo.

2. A decorrere dall'anno scolastico ed accademico 1997/1998 le borse di studio sono assegnate in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria inferiore e superiore, nonché per ogni anno di corso universitario. Esse sono altresì assegnate agli orfani ed ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario.

3. In relazione allo stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, a decorrere dall'anno 1998, le borse di studio complessivamente da assegnare annualmente sono in numero di ottocentoquaranta, così ripartite: quattrocento borse di studio dell'importo di L. 400.000 cadauna riservate agli studenti della scuola elementare e scuola media inferiore; trecentoquaranta borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 cadauna riservate agli studenti della scuola media superiore; cento borse di studio dell'importo di L. 5.000.000 cadauna riservate agli studenti universitari.

4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse è riservata ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

5. Ove non fosse possibile assegnare tutte le borse di studio di una categoria per mancanza di aspiranti aventi diritto, le somme residue saranno utilizzate per l'assegnazione di borse a concorrenti della medesima o di altra categoria, in base alla relativa graduatoria.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

1. Nei limiti di cui all'articolo 1, possono chiedere l'assegnazione delle borse di studio le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché gli orfani ed i figli delle vittime del terrorismo che nell'anno scolastico o accademico di riferimento:

a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato;

b) abbiano sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di un diploma universitario.

2. I requisiti previsti alle lettere *a)* e *b)* non sono richiesti per i soggetti indicati nel comma 4 dell'articolo 1.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. Le richieste di assegnazione di una borsa di studio, redatte in carta semplice, indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono presentate all'ufficio scolastico competente in base alla residenza dell'aspirante o al rettore dell'università alla quale l'aspirante è iscritto entro il termine indicato nei bandi che saranno

redatti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i minori e gli incapaci la richiesta è sottoscritta rispettivamente dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore. Nella domanda è indicato se il richiedente è riservatario ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

2. Alla domanda, a cura del soggetto che la sottoscrive, deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, nella quale è specificato l'evento lesivo (luogo, data e breve descrizione del fatto) ed è attestata la qualità di vittima o di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata dello studente, nonché ogni altro dato riferito al corso di studio frequentato o al titolo di studio conseguito nell'anno scolastico o accademico di riferimento da parte dello studente stesso.

3. Alla domanda è anche allegata una dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente a norma dell'articolo 46, comma 1, lettera *o)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa su modello conforme all'allegato *A*, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare, quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini IRPEF per l'anno solare precedente all'anno di presentazione, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A detto reddito è sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.

4. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo sulla veridicità delle informazioni fornite.

5. I competenti uffici scolastici regionali o universitari, esperita l'istruttoria delle domande pervenute per la parte di competenza, nei sessanta giorni dalla presentazione della domanda, acquisiscono dai competenti uffici territoriali del Governo elementi istruttori.

6. Le domande sono, quindi, trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il coordinamento amministrativo.

Art. 4.

Commissione e graduatoria

1. Le domande pervenute sono esaminate da una commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:

a) un dirigente del ruolo unico della dirigenza, che la presiede, scelto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento per la solidarietà sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ogni Amministrazione può designare un supplente.

2. La partecipazione alle sedute della commissione è gratuita.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

4. La commissione, in base alle domande pervenute, redige tre distinte graduatorie, secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 1. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;

b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare;

c) per il merito scolastico o universitario da 1 a 3 punti.

5. Tre ulteriori, distinte graduatorie sono redatte dalla commissione relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, in base ai criteri di cui al comma 4.

6. La commissione approva le graduatorie entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande e le comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che le rende esecutive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

MATTARELLA, *Ministro della difesa*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

DE MAURO, *Ministro della pubblica istruzione*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 164

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 3, comma 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DELLA LEGGE N.15/1968 PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE UTILE PER CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ISTITUITE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1998, N. 407.

Generalità del richiedente

NOME	COGNOME

CODICE FISCALE																

Residenza anagrafica

VIA/PIAZZA		N. CIVICO	
COMUNE		PROVINCIA	

Generalità dello studente

NOME	COGNOME

CLASSE FREQUENTATA	

Situazione economica del nucleo familiare *

A - SITUAZIONE ECONOMICA La situazione economica si ottiene sommando: *a)* tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; *b)* il reddito delle attività finanziarie. * Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.	L.

B - SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (totale importi del punto *a)* e del punto *b)*)	L.

Il richiedente dichiara di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

Data

Firma del richiedente

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:

«L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata».

— Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è il seguente:

«Art. 4. — 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997/1998 e dall'anno accademico 1997/1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

Art. 5. — 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969.

2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione della legge stessa».

Note all'art. 1, comma 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 5 e dell'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, vedi nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è il seguente:

«Art. 1 *(Casi di elargizione)*. — 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-*bi*s del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa».

Nota all'art. 1, comma 3:

— Per il testo dell'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, vedi nota alle premesse.

Nota all'art. 1, comma 4:

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Nota all'art. 3, comma 3:

— Il testo del comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è il seguente:

«1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato».

Nota all'art. 3, comma 4:

— Il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è il seguente:

«2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare».

01G0380

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2001, n. **319.**

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che concerne il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie;

Visto, in particolare, il comma 8 del richiamato articolo 3-*bis* il quale dispone che il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa;

Visto il comma 5 dello stesso articolo 3-*bis* il quale prevede che, all'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera *u)*, della legge 30 novembre 1998, n. 419, che stabilisce il principio che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro, quadriennio 1998-2001, della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, sottoscritti l'8 giugno 2000 e pubblicati nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 22 luglio 2000;

Ritenuto di procedere alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1995;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 22 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;

Sulla proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 le parole: «dell'articolo 3, comma 6,» sono sostituite dalle parole: «degli articoli 3 e 3-*bis*» e sono soppresse le parole: «e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile»;

c) al comma 5, la prima frase del secondo alinea è sostituita dalle seguenti: «Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere *a)*, *b)* e *c)*, non può essere

superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione.»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. La regione può disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni.»;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per quanto non previsto dagli articoli 3 e 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente decreto si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.».

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Il direttore generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-*quinquies*, e dell'articolo 3-*bis*, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, stipula il contratto di lavoro con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo.»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) nel comma 5 il primo alinea è sostituito dai seguenti: «Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale.»;

d) nel comma 5 il terzo alinea è soppresso;

e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore sanitario può, conformemente ad apposita direttiva regionale, essere integrato fino ad un importo massimo di 7 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale ed a iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali gli stessi debbano partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore amministrativo e il direttore sanitario, anche con riferimento alla cessazione dall'incarico del direttore generale. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del direttore generale nonché a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto.»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.».

Art. 3.

Articoli aggiuntivi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995

1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 2-*bis*. — 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai contratti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dei policlinici universitari, delle aziende in cui insistono le facoltà di medicina e delle aziende costituite ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Art. 2-*ter*. — 1. I compensi dovuti ai commissari straordinari e ai direttori amministrativi e sanitari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono determinati, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità a quelli stabiliti dal presente decreto. Il compenso è ridotto di almeno un terzo nei confronti dei commissari straordinari, che esercitano anche altre attività lavorative in regime di lavoro dipendente o autonomo.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della sanità
VERONESI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per gli affari regionali
LOIERO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 37

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio o delle disposizioni regolamentari modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

N.B.: Il decreto legislativo n. 502/1992 viene riportato nelle note nella versione come modificata dai decreti legislativi 7 dicembre 1993, n. 517; 19 giugno 1999, n. 229; 2 marzo 2000, n. 49; 7 giugno 2000, n. 168; 28 luglio 2000, n. 254.

«Art. 3-*bis (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario)*. — 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.

2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'art. 2, comma 2-*octies*.

3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.

4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le Università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'art. 16-*ter*, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.

5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.

13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi».

— Legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)»:

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi di delega)*. — 1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art. 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

(omissis);

u) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, prevedendo, tra l'altro, la certificazione della frequenza di un corso regionale di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di durata non superiore a sei mesi, secondo modalità dettate dal Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e semplificare le modalità di nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con il completamento del processo di aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del rapporto e con il principio di responsabilità gestionale; assicurare il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nel procedimento di revoca e nel procedimento di valutazione dei direttori generali, con riguardo ai risultati conseguiti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e locale; prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale e stabilendo che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa».

— CC.CC.N.L. quadriennio 1998-2001 delle aree relative alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, firmati in data 8 giugno 2000 (pubblicati in S.O. n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2000) tra l'Aran e i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: per le OO.SS. di categoria: ANAAO/ASSOMED; CIMO-ASMD; UMSPED (AAROI - AIPAC - SNR) ; CIVEMP (SIVEMP - SIMET); FED. CISL MEDICI - COSIME; FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO): ANPO; CGIL MEDICI; FED. UIL FNAM, FIALS- Nuova ASCOTI, CUMI, AMFUP; per le confederazioni sindacali: COSMED; CISL, CGIL, UIL.

— Si riporta il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere):

«Art. 1 *(Contratto del direttore generale)*. — 1. La regione ed il direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni entro quindici giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è costituito con contratto a termine della durata di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

3. Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.

4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto.

5. Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omni-comprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:

a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;

b) numero di assistiti e di posti letto;

c) numero di dipendenti.

Il trattamento economico annuo, determinato sulla base delle lettere *a)*, *b)* e *c)*, non può risultare superiore a lire duecentomilioni e può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla regione, misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di decadenza previsti dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

7. Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 2 *(Contratto dei direttori amministrativo e sanitario)*. — 1. Il direttore generale, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stipula con i direttori amministrativo e sanitario della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera il contratto di lavoro sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.

2. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario è costituito con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

3. I direttori amministrativo e sanitario sono tenuti ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; nonché dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale.

4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro i direttori amministrativo e sanitario si impegno a prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente.

5. Ai direttori amministrativo e sanitario è attribuito il trattamento economico annuo omnicompresivo fissato dalla regione in misura pari al 70 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico complessivo non può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.

6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente alla sostituzione del direttore generale o nel caso in cui siano dichiarati decaduti dal direttore generale ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

7. I direttori amministrativo e sanitario sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

8. Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 3 *(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*. — 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1-2. *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4-4-*bis*. *(Omissis)*».

Note all'art. 1:

— Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, vedi note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 citato in premessa:

«Art. 3 *(Organizzazione delle unità sanitarie locali)*. — 1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'art. 4.

1-*bis*. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

1-*ter*. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-*bis* informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-*bis*; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del collegio di direzione di cui all'art. 17 per le attività ivi indicate.

1-*quinquies*. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2. *(Abrogato)*.

3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

4. *(Abrogato)*.

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

e)-f) (abrogati);

g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza della unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

7. Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche, private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi della unità sanitaria locale. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.

8. *(Abrogato).*

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi dalla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.

10. *(Abrogato dall'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590).*

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

1) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

3) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nella unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

13. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla con-

ferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale».

— Per il testo dell'art. 3-*bis*, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, vedi note alle premesse.

— Il titolo terzo del libro quinto del codice civile tratta «del lavoro autonomo».

Note all'art. 2:

— Per il titolo terzo del libro quinto del codice civile, vedi nota all'art. 1.

— Per l'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992, vedi nota all'art. 1.

— Per l'art. 3-*bis*, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, vedi nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto legislativo n. 502/1992 citato in premessa:

«Art. 2 *(Competenze regionali)*. — 1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei princìpi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie.

2-*bis*. La legge regionale istituisce e disciplina la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.

2-*ter*. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla conferenza di cui al comma 2-*bis*, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla conferenza. La conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'art. 4, e dei piani attuativi metropolitani.

2-*quater*. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'art. 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi.

2-*quinquies*. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione a esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui al comma 2-*quater*, ove costituito.

2-*sexies*. La regione disciplina altresì:

a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate;

b) i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-*bis*;

c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'art. 3, comma 1-*bis*, tenendo conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unità santiarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della conferenza dei sindaci;

f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'art. 19-*bis*, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;

g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di:

1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;

2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *l*, della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2-*septies*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'art. 1, comma 18.

2-*octies*. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-*bis* e 2-*quinquies*, il Ministro della sanità, sentite la regione interessata e l'agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito il parere della medesima agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad *acta*. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quanto i competenti organi regionali abbiano provveduto.

Nota all'art. 3:

— Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

01G0381

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 2001.

Inserimento dell'art. 24-*bis* del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 4 luglio 2001, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha introdotto l'art. 24-*bis* del regolamento interno;

Decreta:

Dopo l'art. 24 è inserito l'art. 24-*bis* del regolamento interno formulato come segue:

«Art. 24-*bis (Procedura per le modifiche del regolamento interno).* — 1. Per le modifiche al regolamento interno, la commissione referente competente formula le proposte e le trasmette al comitato di presidenza perché le sottoponga all'attenzione del Presidente della Repubblica.

2. Ove, a seguito della discussione nell'assemblea plenaria, siano approvati emendamenti eventualmente presentati dai componenti del Consiglio, la commissione per il regolamento è investita del compito di coordinare formalmente il testo dell'originaria proposta con quello degli emendamenti approvati. La proposta così riformulata è discussa e votata nella seconda seduta consiliare successiva a quella della precedente discussione».

Dato a Roma, addì 19 luglio 2001

CIAMPI

01A8829

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2001.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome in materia di morbo di Hansen.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, come modificata e integrata, da ultimo, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 31;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, ed in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1994, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome in materia di morbo di Hansen;

Visto l'art. 8, commi 1, 4 e 5, lettera *e)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Sentito il parere del Consiglio superiore sanità, espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Considerato che il morbo di Hansen è una malattia infettiva che colpisce solo gli individui suscettibili, che abbiano avuto contatti con pazienti che ospitano bacilli vitali nella cute e nelle mucose, caratterizzata da manifestazioni cliniche estremamente variabili, che possono regredire spontaneamente oppure, in assenza di interventi adeguati, assumere una evoluzione progressiva, cronica ed invalidante, causa di gravi conseguenze sociali ed economiche per i malati, le loro famiglie e la collettività;

Ravvisata l'esigenza di aggiornare l'atto di indirizzo e coordinamento emanato in materia con il citato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, per renderne gli interventi più congruenti, incisivi e adeguati alle attuali conoscenze scientifiche sulla malattia, assicurando, nel contempo, l'attuazione di un piano inteso a stimolare una maggiore efficacia ed organicità degli interventi necessari per la prevenzione del morbo di Hansen e per l'assistenza ed il trattamento dei soggetti ammalati;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 22 marzo 2001;

Consultate le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento

1. È approvato il presente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di protocolli diagnostici e terapeutici, e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen, costituito da dodici articoli e da quattro allegati sua parte integrante, che aggiorna e sostituisce quello emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, di cui alle premesse.

Art. 2.

Centri territoriali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione a specifiche esigenze sanitarie, provvedono ad individuare tra le unità operative dermatologiche del Servizio sanitario nazionale i centri territoriali, deputati ad assolvere i compiti loro assegnati dall'art. 3, determinandone il numero e l'ubicazione in base alle esigenze sanitarie ed alla dislocazione dei pazienti nel territorio.

Art. 3.

Funzione dei centri territoriali

1. I centri territoriali provvedono a:

a) inviare i pazienti, per i quali il sospetto diagnostico è fondato, ad uno dei quattro centri di riferimento nazionale, per la conferma diagnostica;

b) notificare, solo i casi confermati dal centro di riferimento nazionale, all'azienda sanitaria locale competente per territorio tramite l'allegato 1;

c) attuare i protocolli terapeutici e riabilitativi stabiliti ed individualizzati nei Centri di riferimento nazionale;

d) sottoporre i pazienti a controlli clinici e microbiologici trimestrali;

e) inviare i pazienti in leproreazione o che presentano peggioramento in corso di terapia o ricadute post-terapeutiche al Centro di riferimento;

f) inviare i pazienti al Centro di riferimento al termine dei cicli terapeutici stabiliti;

g) sottoporre a controllo clinico e batteriologico, almeno annuale, tutti i conviventi a carico del malato del morbo di Hansen;

h) attuare le attività di profilassi nei confronti dei conviventi con malati di morbo di Hansen, in particolare dei bambini, secondo quanto stabilito dalle «Linee guida per il controllo del morbo di Hansen in Italia»; approvate con provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 18 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1999, n. 144 - supplemento ordinario;

i) aggiornare il diario clinico del paziente (parte integrante dell'allegato 2);

j) rilasciare ai pazienti una certificazione valida ai fini dell'erogazione del sussidio; la mancata effettuazione dei controlli trimestrali determina la sospensione del sussidio, così come previsto dall'art. 1, settimo comma della legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni.

Art. 4.

Centri di riferimento nazionale

1. I Centri di riferimento nazionale sono:

a) Centro di riferimento nazionale per il morbo di Hansen - Sezione di dermatologia tropicale - Azienda ospedaliera ospedale S. Martino e cliniche universitarie convenzionate: Genova;

b) Centro di riferimento nazionale per il morbo di Hansen - Azienda USL 8 divisione di dermatologia - Reparto hanseniani: Cagliari;

c) Centro di riferimento nazionale per il morbo di Hansen - Ospedale regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti: Gioia del Colle (Bari);

d) Centro di riferimento nazionale per il morbo di Hansen - Azienda ospedaliera Piemonte: Messina.

Art. 5.

Funzioni dei Centri di riferimento

1. I Centri di riferimento nazionale svolgono funzioni di consulenza attiva per i centri territoriali. In particolare provvedono a:

a) confermare la diagnosi;

b) ricoverare i pazienti secondo quanto indicato dalle «Linee guida per il controllo del morbo di Hansen in Italia», di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*;

c) stabilire i protocolli terapeutici e di riabilitazione individualizzati;

d) inviare i pazienti dimessi al centro territoriale più vicino al domicilio del paziente per la continuazione della terapia e per i controlli trimestrali di cui all'art. 2, i pazienti sono accompagnati dalla scheda individuale (allegato 2) compilata dal centro di riferimento;

e) stabilire la fine del ciclo terapeutico e la durata del controllo post-terapeutico di ciascun paziente;

f) mettere in atto attività di formazione permanente degli operatori sanitari dei centri territoriali nonché di educazione sanitaria nei confronti della popolazione e dei malati di morbo di Hansen, in collaborazione con i centri territoriali, gli assessorati regionali alla sanità e gli ordini professionali;

g) notificare al centro territoriale che ha inviato il paziente, alla regione in cui è dislocato il centro territoriale ed al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della prevenzione - ogni caso confermato di morbo di Hansen, tramite la scheda di notifica (allegato 1);

h) inoltrare, entro il 10 settembre di ogni anno, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della prevenzione, una relazione epidemiologica sulle attività svolte nell'anno precedente (allegato 3), su quanto osservato ed eventuali proposte e la scheda che il Ministero inoltrerà all'OMS (allegato 4);

i) far parte del «Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen» di cui all'art. 6.

Art. 6.

Flusso per la diagnosi e la notifica dei nuovi casi

1. La scheda di notifica di nuovo caso (allegato 1) segue il percorso diagnostico del paziente.

2. Il medico che osserva un caso o un sospetto di morbo di Hansen, invia il paziente e la segnalazione al centro territoriale competente per territorio.

3. Il centro territoriale, dopo l'approfondimento diagnostico, nei casi in cui il sospetto sia fondato, provvede ad avviare il paziente presso uno dei centri di riferimento nazionale e ad inviare, presso lo stesso centro, la scheda di notifica di nuovo caso, compilata nelle sezioni A e B.

4. Il centro di riferimento, una volta confermata la diagnosi, completa la scheda di notifica di nuovo caso, compilandone la sezione C, e ne trasmette una copia al centro territoriale che ha inviato il paziente, una copia

alla regione in cui è dislocato il centro territoriale ed una al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della prevenzione - Ufficio malattie infettive e profilassi internazionale.

5. Il centro territoriale, a sua volta, invia una copia della scheda di notifica, completa in tutte le sezioni, all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 7.

Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen

1. È istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen.

Art. 8.

Composizione del comitato

1. Il Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen è cosi costituito:

a) presidente: direttore generale della Direzione generale della prevenzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Componenti:

b) il responsabile pro-tempore per ciascuno dei Centri di riferimento nazionale individuati all'art. 3;

c) cinque esperti scelti fra i professori del ruolo universitario di prima fascia docenti in dermatologia e/o malattie tropicali e/o malattie infettive, indicati dal Consiglio superiore di sanità;

d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

e) il dirigente del competente ufficio della Direzione generale della prevenzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

f) il presidente della società italiana di hanseniologia;

g) il direttore del C.I.R.LEP (Centro interdipartimentale per la ricerca sul morbo di Hansen e la dermatologia tropicale);

h) il presidente dell'Associazione italiana «amici di Raoul Follereau».

2. La partecipazione al Comitato non comporta erogazione di gettone di presenza.

Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede con la normale dotazione di cui all'unità previsionale di base 11.1.1.0 - funzionamento - capitolo 3395 del Ministero della sanità.

Art. 9.

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato nazionale di esperti del morbo di Hansen assolve alle seguenti funzioni:

a) stabilisce ed aggiorna i protocolli di profilassi, i protocolli diagnostici ed i protocolli terapeutici, tramite la stesura e la periodica revisione delle linee guida per il controllo del morbo di Hansen;

b) propone indicazioni per il Piano sanitario nazionale, concernenti le condizioni di efficacia per gli interventi (educazione sanitaria, formazione e aggiornamento del personale, ricerca finalizzata), anche in collaborazione con enti nazionali ed internazionali.

Art. 10.

Funzioni del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, a predisporre la «Relazione annuale sulla situazione del morbo di Hansen» nel Paese ed all'aggiornamento del registro nazionale malati di morbo di Hansen.

2. La relazione annuale ed il Registro nazionale malati di morbo di Hansen oltre a identificarsi quale riferimento statistico-epidemiologico per definire la situazione del morbo di Hansen in Italia, costituiscono la base di discussione per l'assegnazione delle quote di assistenza ai malati di morbo di Hansen ed ai familiari a carico, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

Art. 11.

Laboratorio sovraregionale

1. Il laboratorio sovraregionale viene individuato, dal Comitato esperti di cui all'art. 6, presso il centro di riferimento nazionale per il morbo di Hansen dell'azienda ospedaliera ospedale S. Martino di Genova. Tale laboratorio è a disposizione delle strutture del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i centri territoriali ed i centri di riferimento nazionale, per analisi atte alla diagnosi, alla diagnosi differenziale, al controllo terapia, al controllo post-terapeutico del morbo di Hansen, determinazione ceppi del *mycobacterium leprae* resistenti ai farmaci in uso.

Art. 12.

I farmaci

1. I farmaci necessari per la cura del morbo di Hansen e delle complicanze, non registrati in Italia, sono forniti ai centri di riferimento nazionale ed ai centri territoriali dalle Aziende sanitarie locali di competenza, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1997 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I Centri di riferimento nazionale ed i centri territoriali dotati di day hospital assicurano ai pazienti la fornitura dei farmaci necessari per un ciclo programmato di terapia a domicilio, secondo l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, sull'assistenza a ciclo diurno negli ospedali.

Il presente decreto verrà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della sanità
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 286

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLA SANITÀ - DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE - UFFICIO III MALATTIE INFETTIVE E PROFILASSI INTERNAZIONALE - OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE

SCHEDA PER LA NOTIFICA DI MORBO DI HANSEN

REGIONE ____________ COD ____ PROVINCIA ______________ COD _____

COMUNE ____________ COD _____ ASL ____________________ COD _____

Sezione A - Riservata al Centro Territoriale

COGNOME ___ NOME _____(iniziali) SESSO ☐ M ☐ F CONIUGATO ☐ si ☐ no

N° conviventi ____

Nato a ______________________________ il: ____/____/____

CITTADINANZA ______________________ Se cittadino straniero, in Italia dal ____/____/____

PROFESSIONE ______________________________

COMUNE DI RESIDENZA ______________________________ PROV. [____]

COMUNE DI DOMICILIO ABITUALE (solo se non coincide con la residenza) ______________________

COD ASL RES ______________

Sezione B - Riservata al Centro Territoriale

Permanenza a qualunque titolo in Stati esteri nei 15 anni precedenti la comparsa dei sintomi:

Luogo Dal ____/____/____ al ____/____/____

Luogo Dal ____/____/____ al ____/____/____

Luogo Dal ____/____/____ al ____/____/____

DATA INIZIO SINTOMI ____/____/____

FONDAMENTI DEL SOSPETTO DIAGNOSTICO:

CLINICO []

MICROBIOLOGICO []

ISTOLOGICO []

CENTRO DI RIFERIMENTO PER IL MORBO DI HANSEN AL QUALE VIENE AVVIATO IL PAZIENTE PER LA CONFERMA DIAGNOSTICA:

CAGLIARI []

GENOVA []

GIOIA DEL COLLE []

MESSINA []

CAMPIONE BIOLOGICO INVIATO AL LABORATORIO SOVRAREGIONALE DI GENOVA

(specificare se striscio, biopsia cutanea, etc.) ______________________________

Sanitario che ha compilato la notifica: ____________________ Data compilazione ____/____/____

Recapito ______________________________ tel.: ____________________

Sezione C - Riservata al Centro di Riferimento Nazionale cui viene inviato il paziente

CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE DI ______________________________

DATA RICOVERO ____/____/____

FORMA CLINICA: **I TT BT BB BL LL**

CAMPIONE BIOLOGICO INVIATO AL LABORATORIO SOVRAREGIONALE DI GENOVA

(specificare se striscio, biopsia cutanea, etc.) ______________________________

- **Centro di Riferimento Nazionale per il morbo di Hansen - Sezione di Dermatologia Tropicale**
  Azienda Ospedaliera Ospedale S. Martino e Cliniche Universitarie convenzionate
  Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova
  tel. 010 5552579/78
  telefax 010 3538427

- **Centro di Riferimento Nazionale per il morbo di Hansen - Azienda USL 8**
  Divisione di Dermatologia - Reparto hanseniani
  Via IS Mirrionis - 09100 Cagliari
  tel. 070 6095910
  telefax 070 6095911

- **Centro di Riferimento Nazionale per il morbo di Hansen - Ospedale Regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti**
  Via Provinciale per Matera km. 100,400 - 70023 Gioia del Colle(BA)
  tel. 080 3430061
  telefax 080 3499273

- **Centro di Riferimento Nazionale per il morbo di Hansen - Azienda Ospedaliera Piemonte**
  Via Spadafora - 98124 Messina
  tel. 090 2224228
  telefax 090 2224364

ALLEGATO 2

CENTRO DI RIFERIMENTO____

CENTRO TERRITORIALE____

SCHEDA INDIVIDUALE

COGNOME________________________ NOME______________________________

Data di nascita__/__/__/ Luogo di nascita____________________________

Indirizzo ______________________________

Comune di residenza o di domicilio__________________________

Soggiorni esteri si| | da__/__/__ a__/__/__

da__/__/__ a__/__/__

da__/__/__ a__/__/__

no| |

Se straniero: in Italia dal __/__/__

tipo di lavoro svolto in Italia____________________________

Diagnosi confermata il __/__/__

dal Centro di Riferimento Nazionale____________________________

esame istologico ________________________ praticato da:________________________

esame microbiologico: (IB)________________________

altri esami (PCR, esami sierologici)____________________________

Forma clinica: I TT BT BB BL LL

Invalidità iniziale

Occhi: grado 0 1 2

Mani grado 0 1 2

Piedi: grado 0 1 2

INIZIO TERAPIA __/__/__

Terapia ____

Fine prevista della terapia __/__/__ Fine della terapia __/__/__

Fine prevista dei controlli __/__/__ Fine dei controlli __/__/__

CONTATTI DOMICILIARI:

Cognome	nome	età	sesso	grado di parentela
________	________	__	__	________
________	________	__	__	________
________	________	__	__	________
________	________	__	__	________
________	________	__	__	________
________	________	__	__	________
________	________	__	__	________
________	________	__	__	________

(segue diario clinico)

DIARIO CLINICO

ALLEGATO 3

Scheda per la rilevazione dei dati epidemiologici relativi al morbo di Hansen

CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE DI ________________________________

____

ANNO --------

	totale (1)	italiani (2)	di cui autoctoni (3)
Nuovi malati:	___	___	___
Malati in trattamento:	___	___	___
Soggetti sotto controllo post-terapeutico per morbo di Hansen:	___	___	___
Soggetti con invalidità permanente per morbo di Hansen:___	___	___	___ ___

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE - DEFINIZIONI

- **Nuovo malato di morbo di Hansen**: paziente con *diagnosi certa di morbo di Hansen* che non ha *mai assunto terapia specifica*

- **Malato di morbo di Hansen**: paziente con diagnosi certa di morbo di Hansen, che assume terapia specifica, con le seguenti specifiche:
  - a) malato con diagnosi iniziale di *m.d.H. multibacillare* con *striscio cutaneo positivo*;
  - b) malato con diagnosi iniziale di *m.d.H. multibacillare* con *striscio cutaneo negativo*, in *terapia da meno di due anni*;
  - c) malato con diagnosi iniziale di *m.d.H. paucibacillare* in *terapia da meno di sei mesi*.

Sono compresi in questa definizione anche coloro che hanno presentato una recidiva della malattia dopo aver completato il ciclo terapeutico. Non sono compresi in questa definizione i soggetti affetti da reazioni tardive o invalidità permanenti nè coloro che, nell'anno in questione, sono già stati inclusi sotto la voce "nuovo malato".

- **Soggetto sotto controllo terapeutico per morbo di Hansen:** soggetto con pregressa diagnosi di m.d.H. attivo, sotto controllo (clinico, microbiologico e per la funzionalità dei nervi periferici), con le seguenti specifiche:
  - a) diagnosi iniziale di *m.d.H. multibacillare*, attualmente con *striscio cutaneo negativo*, che ha assunto *terapia anti-lebbra continuativa per almeno due anni;*
  - b) diagnosi iniziale di *m.d.H. multibacillare* che ha assunto *terapia anti-lebbra continuativa per almeno sei mesi.*

- **Soggetto con invalidità permanente da morbo di Hansen:** paziente con invalidità, causata dal m.d.H., agli arti e/o apparato oculare.

Nelle tre colonne relative all'anno di rilevazione vanno indicati:
1) per ogni definizione specifica, il numero di casi in totale (comprende anche colonne 2 e 3)
2) per ogni definizione specifica, il numero di casi relativi a cittadini italiani (comprende colonna 3)
3) per ogni definizione specifica, il numero di casi in cittadini italiani che non hanno soggiornato in zone endemiche

ALLEGATO 4

CENTRO DI RIFERIMENTO: ____________________

ANNO: ____________

	NUOVI CASI DIAGNOSTICATI NELL'ANNO				CASI TRATTATI CON MDT DURANTE L'ANNO	CASI REGISTRATI NELL'ANNO	
	TOTALE	CON DISABILITA' GRADO 2	CON DISABILITA' GRADO 2	BAMBINI (< 15 ANNI)		Trattati con MDT	Non trattati con MDT
Paucibacillare (PB)							
Multibacillare (MB)							
Non classificati							
Totale							

Numero totale di malati curati con MDT dalla sua introduzione	Numero totale di casi che hanno interrotto la MDT prima della fine del ciclo terapeutico	Numero totale delle ricadute dopo MDT

01A8789

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

DECRETO 2 maggio 2001.

Assegnazione delle somme per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari ed ai processi di beatificazione avviati nell'anno 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER ROMA CAPITALE E GIUBILEO 2000

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 651;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il comma 16, dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo di lire 80 miliardi per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000;

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000) recante: «Criteri per la ripartizione del fondo per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000»;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001) con il quale si è provveduto a completare la ripartizione del suddetto fondo;

Considerato che il comune di Assisi, a fronte di una assegnazione di 3500 milioni, ha documentato un effettivo sbilancio di L. 1.056.908.250 e che, pertanto, si rendono disponibili per ulteriori assegnazioni L. 2.443.091.750;

Ritenuto di dove procedere all'assegnazione della suddetta somma di L. 2.443.091.750 a favore dell'Azienda municipale ambiente e della F.S. S.p.a. che hanno registrato uno sbilancio di gran lunga eccedente le somme assegnate;

Decreta:

La somma di L. 2.443.091.750, riveniente dalle minori occorrenze finanziarie del comune di Assisi, è come di seguito ripartita:

Azienda municipale ambiente L. 1.243.091.750 per servizio di igiene pubblica;

F.S. S.p.a. L. 1.200.000.000 per potenziamento dei servizi per i pellegrini.

Roma, 2 maggio 2001

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri istituzionali, registro n. 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 261

01A8173

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio della comunità montana del Savuto, in Rogliano e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana del Savuto, con sede in Rogliano (Cosenza), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2001, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, 2 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana del Savuto, con sede in Rogliano (Cosenza), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Pontuale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana del Savuto, con sede in Rogliano (Cosenza), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo della regione Calabria - sezione di Cosenza - con provvedimento n. 966 del 12 aprile 2001, diffidava il consiglio comunitario ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'organo di controllo, con atto del 30 maggio 2001, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava, con delibera n. 1 del 12 giugno 2001, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, 2 ed 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana del Savuto.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana del Savuto, con sede in Rogliano (Cosenza), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Luigi Pontuale.

Roma, 11 luglio 2001

Il direttore generale: MORCONE

01A8409

DECRETO 12 luglio 2001.

Scioglimento del consiglio della comunità montana «Alto Molise», in Agnone e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio della comunità montana «Alto Molise», con sede in Agnone (Isernia), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2001, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, 2 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio della comunità montana «Alto Molise», con sede in Agnone (Isernia), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Di Matteo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunitario, alla giunta ed al presidente.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio della comunità montana «Alto Molise», con sede in Agnone (Isernia), si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo della regione Molise - sezione di Isernia - con decisione n. 156 del 5 aprile 2001, diffidava il consiglio comunitario ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'organo di controllo, con ordinanza del 30 maggio 2001, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 12 giugno 2001, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001.

Il prefetto di Isernia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, 2 ed 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana «Alto Molise», disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1221/Sett. 1 del 18 giugno 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunitario non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana «Alto Molise», con sede in Agnone (Isernia), ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Nicola Di Matteo.

Roma, 11 luglio 2001

Il direttore generale: MORCONE

01A8410

DECRETO 16 luglio 2001.

Determinazione del calendario delle festività ebraiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) la Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato;

2) gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico;

3) nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato;

4) si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne;

Visto il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festità è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2002, come segue:

tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato);

27, 28 e 29 marzo - vigilia, 1° e 2° giorno di Pesach (Pasqua);

3 e 4 aprile - 7° e 8° giorno di Pesach (Pasqua);

17 e 18 maggio - 1° e 2° giorno di Shavuot (Pentecoste);

18 luglio - digiuno del 9 di Av;

7 e 8 settembre - 1° e 2° giorno di Rosh Ha Shanà (Capodanno);

15 e 16 settembre - vigilia e giorno di Kippur (Digiuno di espiazione);

21 e 22 settembre - 1° e 2° giorno di Succoth (Festa delle capanne);

28 settembre - Sheminì Azzeret;

29 settembre - Simchat Torà (Festa della legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A8790

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 maggio 2001.

Criteri concessivi del trattamento CIGS e mobilità - art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 e successive modificazioni (art. 78, comma 15, lettera *a)*, legge 23 dicembre 2000, n. 388).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1995, anche alle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta addetti, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennità di mobilità alle suddette imprese;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato l'accesso ai surrichiamati trattamenti sino al 31 dicembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998;

Visto l'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità, di cui al predetto art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 78, comma 15, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto la proroga dei trattamenti di cassa integrazione e di mobilità limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti, sino al 31 dicembre 2001, nel limite di lire 50 miliardi, a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la nota I.N.P.S. n. 199 dell'8 maggio 2001, inerente la quantificazione degli oneri relativi all'indennità di mobilità per l'anno 2001;

Ritenuta l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti a fronte dei limiti finanziari posti;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 78, comma 15, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità riscontrato negli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, per le sole imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti il limite di spesa per l'anno 2001 è fissato in complessivi lire 50 miliardi, così ripartiti:

lire 40 miliardi per il trattamento di mobilità;

lire 10 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilità previsto dall'art. 78, comma 15, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2001. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

1. Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo alle direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 78, comma 15, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 5.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, è tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
MORESE

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 4, foglio n. 362

01A8735

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Ciociara servizi 2020 a r.l.», in Pofi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 gennaio 2001 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale Ciociara servizi 2020 a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 23 maggio 2001;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771530 del 7 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa sociale Ciociara servizi 2020 a r.l.», con sede in Pofi, costituita a rogito notaio dott.ssa Stirpe Marina in data 29 aprile 1991, repertorio n. 14921, registro imprese n. 7548 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1449/253008, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 3 luglio 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A8756

DECRETO 10 luglio 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Ecoprogram» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Macerata nei confronti della società cooperativa «Ecoprogram» a r.l., con sede in Macerata, via Don Bosco n. 33, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Preso atto che il liquidatore a far tempo dal 27 dicembre 1995, non ha espletato i compiti inerenti la procedura di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999, con il quale è stata trasferita alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 4 aprile 2001, secondo il quale il liquidatore della società cooperativa «Ecoprogram» a r.l., deve essere sostituito a norma dell'art. 2545 del codice civile.;

Considerato che la rag. Elsa Corpetti con comunicazione pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro in data 6 luglio 2001, ha rinunciato, per gravi cause familiari, all'incarico di liquidatore già conferitole con decreto 12 giugno 2001, e che pertanto occorre procedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Vista la comunicazione pervenuta a mezzo fax in data 9 luglio 2001, con la quale la rag. Giuliana Pallucca si dichiara disponibile ad accettare l'incarico;

Decreta:

Articolo unico

La rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, ivi residente in via G. Venezian n. 1, è nominata liquidatore della società cooperativa «Ecoprogram» a r.l., con sede in Macerata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 10 luglio 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A8188

DECRETO 10 luglio 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Tecnici U.N.C.I.» a r.l., in Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «Tecnici U.N.C.I.» a r.l., con sede in Macerata, via Gioberti n. 7, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Preso atto che il liquidatore a far tempo dal 14 gennaio 1997 non ha espletato i compiti inerenti la procedura di liquidazione;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il quale è stata trasferita alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere espresso, con voto unanime, dal comitato centrale per le cooperative, nella seduta del 4 aprile 2001, secondo il quale il liquidatore della società cooperativa «Tecnici U.N.C.I.» a r.l., deve essere sostituito a norma dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che la rag. Elsa Corpetti con comunicazione pervenuta a questa direzione provinciale del lavoro in data 6 luglio 2001 ha rinunciato, per gravi cause familiari, all'incarico di liquidatore già conferitole con decreto 12 giugno 2001 e che pertanto occorre procedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Vista la comunicazione pervenuta a mezzo fax in data 9 luglio 2001 con la quale la rag. Giuliana Pallucca si dichiara disponibile ad accettare l'incarico;

Decreta:

Articolo unico

La rag. Giuliana Pallucca nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, ivi residente in via G. Venezian n. 1, è nominata liquidatore della società cooperativa «Tecnici U.N.C.I.» a r.l., con sede in Macerata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 10 luglio 2001

Il direttore provinciale: BUCOSSI

01A8197

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 luglio 2001.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Greco Corrado, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del diploma di «Kinesitherapie et réadaptation» rilasciato in Belgio nella sessione del settembre 2000, dalla facoltà di medicina - Istituto d'educazione fisica e riadattamento, dell'Università Cattolica di Lovanio, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del diploma;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il diploma di kinesitherapie et réadaptation, rilasciato in Belgio nella sessione del settembre 2000, dalla facoltà di medicina - Istituto d'educazione fisica e riadattamento, dell'Università Cattolica di Lovanio, al sig. Greco Corrado, nato a Genova il 14 giugno 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8189

DECRETO 3 luglio 2001.

Riconoscimento a suor Capellari Lourdes Magdalena del titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale suor Capellari Lourdes Magdalena ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado em enfermagem conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado em enfermagem conseguito nell'anno 1975, presso l'Università Cattolica di Paranà (Brasile) da suor Capellari Lourdes Magdalena nata a Nova Prata (Rio Grande do Sul - Brasile) il giorno 22 luglio 1936, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Suor Capellari Lourdes Magdalena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8190

DECRETO 3 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Landeo Perez Carmen Rosa del titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Landeo Perez Carmen Rosa ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1992, presso l'Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) dalla sig.ra Landeo Perez Carmen Rosa, nata a Lima (Perù), il giorno 18 agosto 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Landeo Perez Carmen Rosa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8191

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 6 marzo 2001.

Riclassificazione del medicinale a denominazione generica, denominato «Amoxicillina», a base di amoxicillina triidrata, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 36, comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» deliberazione n. 10/98);

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale il «medicinale generico», denominato «Amoxicillina», a base di amoxicillina triidrata, della Biologici Italia Laboratoires S.r.l., con sede in Novate Milanese (Milano), con particolare riferimento alle forme farmaceutiche e confezioni di seguito specificate: 12 capsule 500 mg, A.I.C. n. 030051027/G, 12 compresse 1 g, A.I.C. n. 030051041/G, 5% 1 flacone 66,66 g granul./100 ml sospensione, A.I.C. n. 030051066/G, risulta classificata in classe «C»;

Visto il decreto dirigenziale n. 944 del 30 ottobre 2000 dell'Ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000, nel quale è stato disposto il trasferimento di titolarità della specialità medicinale denominata «Amoxicillina», nelle forme farmaceutiche e confezioni sopra riportate, dalla Biologici Italia Laboratoires S.r.l., con sede in Novate Milanese (Milano), alla Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l., con sede in Milano;

Vista la domanda 4 settembre 2000, con cui la Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l. ha chiesto la riclassificazione in classe «A», del medicinale generico «Amoxicillina», nella forme farmaceutiche e confezioni sopra indicate, in analogia di specialità medicinali già inserite nelle classe «A», al prezzo medio europeo, ridotto del 20%, per effetto dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Considerato che il medicinale generico «Amoxicillina», nelle confezioni sopra citate, è identico per confezione, principio attivo, via di somministrazione, posologia, ed indicazioni terapeutiche, alle specialità medicinali «Amoxicillina» della società EG e «Amoxicillina» della Società Bioprogres, con prezzi per le rispettive confezioni di L. 5.400, di L. 11.400 e L. 3.500, già rimborsate dal S.S.N.;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 18 ottobre 2000, nella quale il medicinale a denominazione generica denominato «Amoxicillina» viene riclassificato in classe «A», al prezzo di L. 5.400 per la confezione 12 capsule 500 mg, di L. 11.400 per la confezione 12 compresse 1 g, e di L. 3.500 per la confezione 1 flacone 66,66 g granul./100 ml sospensione;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale a denominazione generica denominato «Amoxicillina», a base di amoxicillina triidrata, della Francia farmaceutici industria farmaco biologica S.r.l. con sede in Milano, nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito specificate: 12 capsule 500 mg, A.I.C. n. 030051027/G, 12 compresse 1 g, A.I.C. n. 030051041/G, 5% 1 flacone 66,66 g granul./100 ml sospensione, A.I.C. n. 030051066/G, è classificato in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 5.400, I.V.A. compresa; la confezione 12 capsule 500 mg, di L. 11.400, I.V.A. compresa, la confezione 12 compresse 1 g, e di L. 3.500, I.V.A. compresa, la confezione 1 flacone 66,66 g granul./100 ml sospensione.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Sanità, foglio n. 156

01A8757

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 maggio 2001.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per il ripiano dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 194/1998, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a L. 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a L. 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri prot. n. 1279 del 30 marzo 2001, con il quale è affidata al capo dell'unità di gestione APC, per l'anno finanziario 2001, la gestione delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1251;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di L. 160.000.000.000, così come ripartita alla colonna n. 19 della tabella A/2 allegata al menzionato decreto dirigenziale n. 3636/1998;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di L. 160.000.000.000 sul capitolo 1251 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.6. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri» per l'anno finanziario 2001, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato nelle premesse.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario (Cap. 1251)	Quote 2001	C/C n.
Abruzzo	2.584.000.000	31195
Basilicata	1.032.000.000	31649
Calabria	2.568.000.000	31789
Campania	27.120.000.000	31409
Emilia-Romagna	5.944.000.000	30864
Lazio	66.672.000.000	31183
Liguria	8.416.000.000	32211
Lombardia	18.832.000.000	30268
Marche	1.864.000.000	31118
Molise	288.000.000	31207
Piemonte	6.848.000.000	31930
Puglia	4.896.000.000	31601
Toscana	6.008.000.000	30938
Umbria	1.144.000.000	31068
Veneto	5.784.000.000	30522
TOTALE	160.000.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il dirigente generale: RICOZZI

01A8417

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2001.

Modificazione dell'allegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000, in materia di attuazione del regolamento CEE n. 1804/99 del 19 luglio 1999, sul metodo delle produzioni animali biologiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria);

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2000 di attuazione del regolamento (CE) n. 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Considerata l'esigenza di apportare al decreto di cui sopra modifiche ed integrazioni in ragione di un più rispondente adeguamento alle condizioni di sviluppo della zootecnia biologica italiana;

Ritenuto necessario dare orientamenti e disposizioni per l'attuazione del regolamento comunitario n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

Ritenuto necessario fornire linee guida sulla tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti animali biologici, nonché modelli adeguati per la rappresentazione delle attività degli operatori, al fine di rendere trasparente il processo produttivo e di consentire agli organismi di controllo di effettuare gli opportuni riscontri per il rilascio di attestazioni d'idoneità sul prodotto da inviare al mercato;

Sentito il parere espresso dal Comitato nazionale per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile (decreto ministeriale n. 92157 del 21 novembre 2000);

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto ministeriale 4 agosto 2000 è modificato come da allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 139

ALLEGATO I

LINEE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1804/99 DEL 19 LUGLIO 1999 SUL METODO DELLE PRODUZIONI ANIMALI BIOLOGICHE

Il presente testo, per i punti trattati, sostituisce integralmente il decreto 4 agosto 2000.

1. Princìpi generali.

1.2. La produzione senza terra non è compatibile con le norme del presente regolamento. Sulla base di ciò, sono esclusi gli allevamenti di animali che non hanno un collegamento funzionale con i terreni cui gli stessi fanno riferimento nell'ambito di un programma produttivo aziendale o di comprensorio.

Tale collegamento funzionale dovrà essere valutato sia sulla base delle UBA/Ha di SAU disponibile (proprietà, affitto, concessione, comodato, terre civiche ...) che sulla produzione vegetale dalla stessa ottenuta, in modo tale da garantire agli animali poligastrici e monogastrici che almeno il 35% della sostanza secca della loro razione annuale provenga dall'azienda stessa o dal comprensorio in cui ricade. Per comprensorio si intende un'area definita nella quale ricadono le aziende biologiche che hanno stabilito un rapporto contrattuale per lo spargimento delle deiezioni animali.

Per ragioni pedoclimatiche o calamitose la percentuale di autoproduzione richiesta potrà essere inferiore al 35% a condizione che l'insieme delle superfici agricole dell'azienda siano condotte secondo il metodo previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91.

È compito dell'Amministrazione regionale, con proprio provvedimento, definire la riduzione della percentuale di autoproduzione, aziendale o comprensoriale, a seconda della rilevanza delle suddette ragioni pedoclimatiche o calamitose.

1.6. Il punto viene soppresso.

4. Alimentazione.

4.6. Le zone in cui è praticata la transumanza (compresi gli spostamenti degli animali verso i pascoli montani) vengono definite dalle regioni o province autonome, laddove occorra. La pratica della transumanza deve essere evidenziata dall'operatore all'atto della stesura del programma di reperimento degli alimenti.

4.7. È obbligatorio, nei limiti consentiti dalle condizioni pedoclimatiche, garantire agli animali, nell'arco dell'anno, un'adeguata fruizione dei pascoli, anche limitatamente ad una fase produttiva.

4.8. Il punto viene modificato come segue: per le componenti di origine non biologica è obbligatorio produrre all'organismo di controllo, per ogni partita, nel caso di: prodotti importati da Paesi terzi, l'analisi che attesti che il prodotto o la miscela siano esenti da Organismi geneticamente modificati (OGM); prodotti di origine nazionale o comunitaria una dichiarazione da parte del fornitore che attesti l'assenza di OGM nei prodotti. Gli oneri delle analisi e delle attestazioni sono a carico del fornitore.

4.16. Il punto viene modificato come segue: per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, possono essere usati per l'alimentazione animale solo i prodotti elencati nell'allegato II, parte *C*, sezione 3 (materie prime di origine minerale per mangimi), e per la parte *D* (elementi in tracce). Non possono essere utilizzati i prodotti di cui alla sezione 1.2. (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite). I prodotti di cui alla parte *D*, sezione 1.2 (vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite) possono essere utilizzate fino alla scadenza del terzo anno dall'approvazione del presente decreto.

5. Profilassi e cure veterinarie.

Per gli adempimenti di cui al presente punto, si ricorda l'obbligo di utilizzare per la profilassi e le cure veterinarie solo prodotti autorizzati secondo le normative vigenti che dovranno essere impiegati e dispensati nel rispetto delle norme sull'utilizzo e la distribuzione del farmaco veterinario, decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, nonché del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 110.

5.8. Tenuto conto della corente prassi di allevamento, i trattamenti antiparassitari sono limitati a due nel corso dell'anno. I trattamenti contro gli ectoparassiti ed endoparassiti, qualora avvengano con l'impiego di prodotti naturali consentiti dalla legislazione vigente, non sono soggetti a limitazioni. Le molecole da utilizzare per detti trattamenti debbono essere caratterizzate da un basso impatto ambientale, una rapida metabolizzazione, limitati effetti tossici e tempi di sospensione inferiori ai dieci giorni.

6. Metodo di gestione zootecnico, trasporto ed identificazione dei prodotti animali.

6.1. Metodi zootecnici.

6.1.2. Il punto viene modificato come segue: è vietata la pratica sistematica di operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, l'applicazione di anello al naso dei suini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione e ogni altro intervento mutilante a fini non terapeutici. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate dall'autorità o dall'organismo di controllo per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Tali operazioni devono essere effettuate sotto la responsabilità del veterinario aziendale, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. È vietato mettere gli occhiali al pollame.

6.1.5. In deroga alle disposizioni del punto 6.1.4, la stabulazione fissa può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, a condizione che il responsabile dell'azienda, prima dell'avvio, sottoscriva un piano di adeguamento delle strutture aziendali, secondo i parametri indicati dall'allegato VIII, della durata massima di sei anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, per le aziende che si assoggettano dopo il 2005) purché sia previsto regolare movimento fisico degli stessi e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti in materia di benessere degli animali con zone confortevoli provviste di lettiera. Tale piano dovrà prevedere l'adeguamento degli spazi esterni entro tre anni ed entro sei anni, l'adeguamento degli spazi interni. In ogni caso le deroghe sugli spazi disponibili non potranno superare il 20% degli spazi richiesti dal regolamento (CE) n. 1804/99. Per le aziende in zona montana, le deroghe possono essere portate fino ad un massimo del 50% degli spazi richiesti. L'organismo di controllo concederà la deroga alle disposizioni del punto 6.1.4 previa verifica sia della presentazione del piano di adeguamento alle autorità competenti che sullo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento. Durante il periodo di adeguamento il pascolo non è obbligatorio nel caso di stabulazione libera (che prevede spazi interni ed esterni). Nel caso di posta fissa, compresa la catena, il pascolo è invece obbligatorio, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche.

6.1.6 (Deroga stabulazione fissa nelle piccole aziende). La deroga sulla stabulazione fissa nelle piccole aziende è estensibile alle aziende convenzionali che, successivamente alla data dell'entrata in applicazione del regolamento CE 1804/99 (24 agosto 2000), si sottopongano ad un sistema di controllo basato su norme nazionali o private accettate o riconosciute dallo Stato.

Per piccola azienda si intende quella che alleva fino a diciotto unità bovino adulto (UBA), misura questa che potrà essere ampliata fino ad un massimo di 30 UBA, dalle regioni o provincie autonome, in relazione allo status socio-economico-ambientale presente nelle regioni o provincie autonome interessate. Per un periodo transitorio come indicato al punto 6.1.5, è consentito l'utilizzo della catena purché almeno due volte a settimana gli animali abbiano accesso a pascoli o a spazi liberi all'aperto.

6.2.2. Il punto viene modificato come segue: nella fase che porta alla macellazione ed al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. L'abbattimento deve essere sempre effettuato previo stordimento tramite i metodi consentiti dalla normativa nazionale in vigore.

7.4. Lo spandimento delle deiezioni deve avvenire preferibilmente presso l'azienda medesima ma può avvenire anche presso altre aziende che praticano il metodo biologico.

8. Aree di pascolo ed edifici zootecnici.

8.5. Deroga generale in merito alla stabulazione del bestiame.

8.5.1. In deroga ai requisiti di cui ai punti 8.3.1, 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.5 e alle densità di stabulazione di cui all'allegato VIII sono concesse deroghe ai requisiti di detti punti e dell'allegato 8 per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2010 esclusivamente alle aziende dedite all'allevamento aventi edifici preesistenti costruiti anteriormente al 24 agosto 1999 nella misura in cui tali edifici adibiti all'allevamento soddisfino le norme regionali o private accettate o riconosciute dall'autorità competente.

Aspetti inerenti l'allegato I.C.

APICOLTURA E PRODOTTI DELL'APICOLTURA

2. Periodo di conversione.

2.1. Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la cera dei favi del nido è stata sostituita con cera biologica conformemente ai requisiti del paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la contaminazione della nuova cera la sua sostituzione deve avvenire in un periodo non superiore ai tre anni e, possibilmente, nel primo anno, la sostituzione della cera per ogni alveare, interessi almeno il 50% dei favi del nido.

Per elevata mortalità, si intende quella già indicata per l'allegato I/B punto 3/a della presente circolare.

4. Ubicazione degli apiari.

4.1. La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l'apicoltore deve fornire all'organismo di controllo deve essere presentata su scala da 1:10.000 o da 1:25.000 in mancanza della cartografia «l'apicoltore è tenuto a fornire all'organismo di controllo adeguate prove documentali incluse eventuali analisi appropriate ...».

Per analisi appropriate, da fornire dall'apicoltore in caso di mancata designazione dei siti di impianto delle arnie, si intendono analisi dei prodotti (miele e cere) e prove di mortalità delle api (attraverso le gabbie di Gary).

4.2.*b.* In relazione all'ubicazione degli apiari l'espressione «raggio di tre chilometri» va intesa in senso generale come raggio massimo di azione delle api. Il termine «essenzialmente» deve quindi essere inteso in riferimento alle fonti nettarifere principali su cui è in atto la bottinatura delle api, e non a tutte le colture presenti nell'areale circostante apiario e che non costituiscano fonti di bottinatura. L'espressione «prive di un'influenza significativa» va intesa con riferimento a possibili contaminazioni agricole o ambientali dei prodotti apistici, da verificare eventualmente, da parte dell'organismo di controllo, attraverso analisi del miele o degli altri prodotti dell'alveare, qualoravengano immessi in commercio con la denominazione da «apicoltura biologica».

6.2. Il punto viene modificato nel modo che segue: se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate o infestate esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in appositi apiari. La verifica del corretto impiego dei prodotti veterinari, rispondenti ai requisiti posti dal regolamento (CE) n. 1804/99, sarà attuata dagli organismi di controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati sull'analisi della cera dei nidi.

8.3. In merito all'autorizzazione in deroga per l'impiego di cera convenzionale da opercoli, questa è subordinata all'accertamento della sua idoneità basata sull'analisi della cera stessa.

Aspetti inerenti l'allegato VI.

L'allegato VI del regolamento CE n. 2092/91 come modificato dal regolamento CE n. 1804/99 recita dopo il paragrafo «Principi generali» quanto segue: «In attesa dell'adozione delle norme di cui alle sezioni A e B del presente allegato e per completare specificamente la preparazione di derrate alimentari composte di uno o più prodotti animali, si applicano le norme nazionali».

Nel merito, l'applicazione delle «norme nazionali», in attesa di definire quelle specifiche per le derrate alimentari composte, sono quelle che fanno riferimento alle norme generali vigenti in ogni Stato membro per la preparazione delle derrate alimentari composte di uno o più prodotti animali. Tuttavia non è consentito nell'ambito dell'utilizzo di ingredienti di origine non agricola, ausiliari di fabbricazione ed altri prodotti, l'impiego di potassio nitrato e sodio nitrito.

Aspetti inerenti l'allegato VIII.

Per i suini da ingrasso aventi un peso vivo superiore a 110 kg si prevedono le seguenti superfici minime:

superficie coperta 1,6 metri quadri;

superficie scoperta 2 metri quadri.

01A8416

DECRETO 5 giugno 2001.

Programma operativo multiregionale della Citterio S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, e in particolare l'art. 13, comma 1, che istituisce un regime di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente la razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, e in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 marzo 2000, recante il regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione del sopra citato art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 173/1998;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2000, come modificato dal decreto 12 maggio 2000, recante la definizione dei programmi interregionali, dei criteri e delle modalità per la presentazione e la selezione degli investimenti in favore del rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2000, n. 50691, con il quale è stato costituito il gruppo tecnico di valutazione, previsto dall'art. 5 del sopracitato decreto direttoriale del 19 aprile 2000, così come modificato dai decreti direttoriali del 20 giugno 2000 e del 26 febbraio 2001, n. 3492;

Visti gli atti depositati dal predetto gruppo tecnico di valutazione e la proposta di graduatoria trasmessi in data 30 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei programmi operativi multiregionali, presentati ai sensi del citato decreto ministeriale 19 aprile 2000;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2000, n. 51045, di modifica — tra l'altro — del sopracitato decreto direttoriale del 30 giugno 2000, n. 50888/V;

Visto il decreto direttoriale del 30 aprile 2001, n. 6432, con il quale il programma operativo multiregionale del consorzio interregionale produzioni agricole biologiche, società consortile a r.l. non è stato ritenuto idoneo al finanziamento in sede di esame del progetto esecutivo;

Visto il verbale del gruppo tecnico di valutazione n. 27 del 17 maggio 2001, contente le motivazioni che hanno reso necessaria la rideterminazione del punteggio attribuito al programma operativo multiregionale a seguito dell'esame del progetto esecutivo presentato dalla Citterio S.p.a.;

Visto il verbale del gruppo tecnico di valutazione n. 30 del 31 maggio 2001, con il quale è stato attribuito al suindicato programma il nuovo punteggio che risulta essere di 37,7463 punti contro i precedenti 74,245 punti e la relativa posizione in graduatoria al ventottesimo posto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio l993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Articolo unico

Il programma operativo multiregionale della Citterio S.p.a., per le motivazioni indicate nelle premesse, si colloca al ventottesimo posto, con il punteggio di 37,7463 punti, della graduatoria di cui al decreto del 30 giugno 2000, n. 50888/V.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 5 giugno 2001

Il direttore generale reggente: PILO

01A8419

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo S.I.C. S.r.l., in Salerno, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1999, di autorizzazione al rilascio delle certificazioni CE secondo la

direttiva 95/16/CE per gli allegati: V - VI e X, emesso a nome della società S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s., con sede in via Margotta, 11 - 84100 Salerno;

Vista la nota del 9 marzo 2001, prot. n. LT.032/01, acquisita in atti di questo Ministero in data 22 marzo 2001, prot. n. 785.173, con cui l'organismo S.I.C. S.r.l., Salerno, ha comunicato: 1) la trasformazione della società da S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s. in S.I.C. S.r.l.; 2) di aver trasferito la sua sede legale in via Luigi Guercio, 353 - Salerno; giusto atto del 23 febbraio 2001, repertorio n. 6.303, raccolta n. 2.135, a rogito dott.ssa Claudia Petraglia, notaio in Battipaglia iscritta nel ruolo del collegio notarile di Salerno, con recapito in Salerno alla via Porta Elina, 23;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo S.I.C. S.r.l., in Salerno, è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato che le documentazioni e le ragioni per cui, a suo tempo è stata concessa l'autorizzazione alla certificazione CE alla società S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s. permangono valide anche per la società S.I.C. S.r.l., in Salerno;

Considerato altresì che l'organismo S.I.C. S.r.l., in Salerno, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo S.I.C. S.r.l., con sede legale in via Luigi Guercio, 353 - Salerno, subentra negli obblighi e nei diritti all'organismo S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s., derivanti dall'autorizzazione alla certificazione CE concessa con decreto di questo Ministero del 23 dicembre 1999 ed è, pertanto, autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V - esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI - esame finale;

allegato X - verifica di unico prodotto (modulo G).

2. All'organismo S.I.C. S.r.l., in Salerno, resta attribuito quale numero di identificazione il n. 0900, già precedentemente assegnato dalla Commissione europea alla società S.I.C. di Iacuzio Vincenzo & C. S.a.s - con sede in via Margotta, 11 - 84100 Salerno.

Art. 2.

1. È confermato il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al decreto di questo Ministero del 30 dicembre 1999, fissato in tre anni, con scadenza al 22 dicembre 2002.

Art. 3.

1. Il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A8418

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 24 luglio 2001.

Programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» ed, in particolare, l'art. 2-*bis,* comma 15;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2-*bis,* comma 15, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni è tenuto ad adottare un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2001

Il Ministro: GASPARRI

ALLEGATO

PROGRAMMA PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE IN ITALIA DELLE NUOVE TECNOLOGIE DI TRASMISSIONE RADIOTELEVISIVA DIGITALE SU FREQUENZE TERRESTRI E DA SATELLITE E PER L'INTRODUZIONE DEI SISTEMI AUDIOVISIVI TERRESTRI A LARGA BANDA.

1. INTRODUZIONE.

Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ha introdotto la disciplina delle trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri e dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda e ha fissato, per via legislativa, la data di chiusura delle trasmissioni televisive analogiche e l'irradiazione esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.

Il percorso che ha condotto all'approvazione di questa legge prende le mosse dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevedeva una riserva di canali, poi definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive approvato con deliberazione n. 68/1998 del 30 ottobre 1998, per la trasmissione di programmi in tecnica digitale.

Uno studio specifico sull'introduzione della diffusione televisiva in tecnica digitale è stato realizzato dalla stessa Autorità che nel 1998 ha istituito il Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali. Il lavoro è confluito nel libro bianco sulla televisione digitale terrestre nel quale sono stati delineati due possibili scenari: il primo si legava all'attuazione completa del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze e poneva come punto di arrivo la data del 2010; il secondo si legava ad una prospettiva di sviluppo graduale del passaggio dall'analogico al digitale e permetteva di raggiungere gli obiettivi entro la data del 2006, privilegiando la velocità rispetto alla completezza del disegno.

Lo sviluppo dei sistemi radiotelevisivi digitale è in atto nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. La Gran Bretagna, primo Paese europeo ad avviare il servizio televisivo digitale terrestre, ha effettuato il lancio delle trasmissioni il 15 ottobre 1998, nel ventinovesimo anniversario delle trasmissioni televisive a colori. La Svezia ha avviato le trasmissioni digitali nell'aprile del 1999, con la sperimentazione di quattro multiplex. In Germania, nell'anno in corso saranno operativi tre multiplex, ciascuno comprendente quattro programmi televisivi e servizi addizionali. In Francia sono agli albori alcune sperimentazioni frutto di cooperazione tra le società editrici delle emittenti pubbliche e una emittente privata.

Nell'ambito di tale sviluppo, ogni Paese ha adottato un approccio diverso alla sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale, in funzione, essenzialmente, della combinazione di quattro variabili:

la geografia delle reti, cioè la presenza di reti di distribuzione alternative tra loro: via cavo, via satellite, via etere terrestre;

la struttura generale dell'offerta, cioè il numero delle emittenti generaliste con programmi in chiaro e il numero delle emittenti tematiche o che trasmettono programmi codificati;

la regolamentazione del settore;

i tempi di reazione del pubblico all'offerta televisiva digitale e la sua reale capacità di spesa in relazione al costo degli apparati di ricezione e degli abbonamenti.

Mentre, tuttavia, gli altri Paesi hanno previsto vari calendari di transizione in un arco temporale che va dai sette ai dieci anni, soprattutto in funzione dello sviluppo del mercato degli apparecchi riceventi, (con l'unica eccezione degli Stati Uniti d'America che hanno fissato la data del 2006 per la definitiva migrazione dalle trasmissioni analogiche a quelle digitali), in Italia la data di chiusura delle trasmissioni analogiche è stata fissata in via legislativa, anziché demandare allo sviluppo spontaneo del mercato la definitiva migrazione tra i due sistemi trasmissivi.

Indicare a livello legislativo un obiettivo temporale prefissato può generare una spinta propulsiva e di stimolo per tutti gli attori del sistema (costruttori degli apparati, diffusori dei programmi, fornitori dei contenuti, consumatori). La scelta di una data ravvicinata per la definitiva introduzione del digitale, oltre a porre l'Italia in una posizione d'avanguardia nel panorama europeo, consente agli operatori di prevedere con un congruo anticipo gli investimenti necessari.

La data-obiettivo del 2006, d'altro canto, può essere centrata solo se si crea un ambiente favorevole allo sviluppo del relativo mercato, tramite la sinergia delle varie forze in campo: gli operatori e l'industria elettronica di consumo.

Lo sviluppo deve, inoltre, essere accompagnato dal percorso regolamentare che la legge ha affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e guidato da un adeguato programma di sviluppo economico e tecnologico, in grado di identificare in tempi rapidi gli aspetti di politica industriale occorrenti.

Sotto l'aspetto regolamentare il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 ha previsto che l'Autorità adotti, entro scadenze prefissate, il regolamento per la definizione delle condizioni di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale.

Sotto l'aspetto dello sviluppo delle nuove tecnologie, la legge ha previsto che il Ministero delle comunicazioni adotti un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

L'evoluzione tecnologica e del sistema in generale non consente, allo stato delle cose, di prevedere un'organica serie di interventi al passo con lo sviluppo futuro di un settore le cui caratteristiche tecnologiche e di mercato non possono ancora essere previste con sufficiente determinazione. Per l'attuazione del programma saranno dunque necessari successivi provvedimenti, in linea con i suoi contenuti e con gli elementi successivamente definibili sulla base delle future evoluzioni del settore e del mercato.

L'obiettivo del presente programma è quello di favorire l'avvento delle trasmissioni digitali, nell'ambito del più generale impegno di favorire l'avvento della società digitale, per mettere in condizione tutto il Paese di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione ed entrare a pieno titolo in quella che è stata definita la Società dell'informazione. In prospettiva, infatti, l'uso della televisione avverrà sia come strumento classico di informazione sia come strumento di alfabetizzazione digitale.

2. L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DELLA COMUNICAZIONE IN ITALIA E LE PROSPETTIVE.

Agli inizi del terzo millennio il mercato televisivo italiano ed europeo sta vivendo una svolta di carattere strutturale.

La forma predominante di servizio televisivo, la televisione nazionale destinata all'accesso universale, in quasi tutti i Paesi mostra ormai segni di maturità.

Dopo un lungo e quasi ininterrotto ciclo espansivo, i suoi margini di crescita si stanno riducendo, mentre si consolidano le condizioni per l'avvio di un nuovo ciclo espansivo basato sulla riconfigurazione del mercato dei prodotti/servizi, dell'accesso, delle infrastrutture.

Nel nuovo panorama le imprese sono in grado di fornire, attraverso una molteplicità di reti di connessione, un'ampia gamma di servizi audiovisivi che:

corrispondono meglio ai bisogni, gusti, desideri di gruppi e di singoli consumatori;

hanno una maggiore flessibilità di accesso;

hanno tariffe modulate in base ai contenuti e alle condizioni di accesso;

si adattano meglio agli stili di vita delle persone.

Dal punto di vista economico questi servizi sono in grado di generare nuove entrate: il loro valore aggiunto è tale che i consumatori sono indotti a pagare direttamente per ottenerli; inoltre essi si prestano a nuove forme di pubblicità più mirata e più adatta a soddisfare le esigenze informative dei telespettatori.

La componente tecnologica che caratterizza questa nuova fase è rappresentata dall'introduzione e dallo sviluppo della televisione digitale che, nell'ambito del processo di «convergenza», intreccia competenze e saperi tipici del mercato delle telecomunicazioni, del mercato televisivo e del mercato dell'informatica, che prima avevano conosciuto separati sviluppi. La televisione digitale crea un ponte tra televisione e telematica e offre la possibilità di combinare in vari modi le varie famiglie di servizi: in particolare consente di ricevere servizi di tipo telematico attraverso il televisore e servizi televisivi attraverso il PC (WEB TV).

Per quanto riguarda l'universo televisivo, la tecnologia digitale apre al relativo mercato tre nuove prospettive:

la prima prospettiva riguarda il potenziamento del servizio televisivo in termini di qualità e quantità. La televisione digitale, a parità di frequenze occupate da un canale televisivo analogico, permette di aumentare sensibilmente il numero dei programmi. La trasmissione digitale offre anche una migliore qualità delle immagini e dei suoni e aumenta la possibilità di utilizzare schermi televisivi di maggior formato (dagli schermi 16:9 agli schermi piatti a grandi dimensioni). Inoltre l'operatore televisivo gode di una maggior flessibilità nell'uso delle risorse di trasmissione: per esempio può decidere di ridurre il numero dei canali trasmessi in cambio di una maggior qualità delle trasmissioni sino ad irradiare, eventualmente, immagini televisive ad alta definizione;

la seconda prospettiva riguarda la serie di servizi aggiuntivi di tipo telematico e interattivo a cui si può accedere tramite il televisore. L'adattore digitale, detto in seguito set-top box, da applicare al televisore e, prossimamente, il televisore digitale integrato, hanno capacità di elaborazione e di memoria che permette di trattare e immagazzinare le informazioni a cui si può accedere in forma interattiva, collegando l'apparecchio alla linea telefonica domestica (e, in futuro alle reti wirelles). Ciò significa che anche nelle case prive di personal computer si potrà accedere all'insieme dei servizi associati a Internet, favorendo l'alfabetizzazione multimediale. Attraverso il televisore i servizi interattivi possono essere utilizzati separatamente o essere combinati alle trasmissioni televisive, così da arricchire i programmi con informazioni e approfondimenti a richiesta. Questa opportunità apre una prospettiva interessante per la crescita del mercato dei servizi multimediali interattivi, che diventeranno più accessibili attraverso il televisore, terminale già presente nel 95% delle famiglie. Invece, il personal computer ha un tasso di penetrazione nelle famiglie nettamente inferiore e ha tassi di crescita lenti dal momento che implica costi di acquisto e competenze d'uso ben maggiori del televisore;

la terza prospettiva riguarda l'avvio di una complessiva e completa sostituzione degli attuali mezzi analogici di produzione, di trasmissione e di ricezione televisiva, con una nuova generazione di mezzi digitali. Sul fronte della produzione dei contenuti televisivi il processo di sostituzione degli apparati è già in corso da tempo. Sul fronte degli apparati di trasmissione quelli che si sono adattati alla nuova tecnologia con maggior facilità sono stati i mezzi satellitari che oggi sono ovunque la rete più sfruttata per la televisione digitale.

I tempi sono comunque ormai maturati perché la tecnologia digitale interessi tutte le reti televisive (cavo, satellite, via etere terrestre) e consenta così il passaggio definitivo di tutte le trasmissioni televisive alla nuova tecnologia, come sta avvenendo nella maggior parte dei Paesi europei.

La progressiva transizione è in grado di avviare un ciclo espansivo anche per l'industria dei prodotti elettronici di largo consumo. Per accedere alla tv digitale occorre infatti che l'utente si doti di appositi terminali. Tali terminali, in un primo momento, potranno essere costituiti da televisori analogici adattati alla ricezione delle trasmissioni digitali terrestri tramite un set top box di vari livelli a seconda del grado di interattività che l'apparato offre. In un secondo tempo potrà essere commercializzato il televisore bi-standard, in grado di ricevere sia segnali analogici che digitali in simul-cast durante la transizione analogico-digitale. Tale televisore è predisposto anche a ricevere le trasmissioni in «tutto digitale», dopo la fase di spegnimento delle trasmissioni analogiche, mediante apposite schede alloggiate sia internamente, sia esternamente.

Infine, potrà essere commercializzato con successo, in concomitanza all'avvento delle trasmissioni esclusivamente in digitale il televisore integrato IDT (integrated digital TV), cioè il televisore con il set top box incorporato.

3. CONDIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA RADIOTELEVISIONE DIGITALE.

Lo sviluppo della televisione digitale è condizionato da diversi elementi:

1) Dal lato dell'offerta televisiva occorre che già nella fase iniziale siano disponibili contenuti nuovi, a pagamento e in chiaro, non disponibili in analogico. Infatti, dato l'elevato numero di programmi analogici che oggi l'utente è in grado di ricevere, solo in presenza di un'offerta nuova ed attraente i telespettatori saranno spinti a dotarsi di apparati di ricezione per le trasmissioni digitali terrestri. In un secondo momento, a transizione già avviata, non è escluso che il simul-cast dei programmi analogici nazionali possa rilevarsi un elemento di grande importanza per lo sviluppo della televisione digitale.

2) Sotto l'aspetto tecnologico-strutturale, occorre che le aziende televisive che intendono ottenere le licenze per le trasmissioni in digitale, effettuino i necessari investimenti per l'installazione delle nuove infrastrutture di trasmissione, destinate a sostituire le attuali reti analogiche.

3) Occorre, inoltre, che si crei una capillare rete di promozione, distribuzione e installazione dei terminali necessari per interconnettersi alle piattaforme disponibili, in grado di favorire una progressiva penetrazione degli stessi terminali nelle case degli utenti.

4) È opportuno che gli operatori adottino politiche di marketing dei programmi e servizi di assistenza ai clienti adatti a sostenere la crescita del mercato.

5) C'è poi la necessità che sussistano le condizioni economiche di una larga parte delle famiglie necessarie per acquistare i nuovi televisori e l'ampia gamma dei nuovi servizi televisivi che man mano si rendono disponibili. Essendo stata fissata, in via legislativa, una data di chiusura delle trasmissioni analogiche, occorrerà un attento monitoraggio del grado di sostituzione degli apparecchi televisivi da parte delle famiglie, in modo da poter intervenire, se del caso, con misure finanziarie per incrementarne la vendita, non essendo ipotizzabile

l'interruzione delle trasmissioni televisive per alcune fasce della popolazione, in ragione della funzione sociale che tale forma di comunicazione riveste.

4. Gli scenari per l'avvio e lo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale.

A seguito della normativa introdotta dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Ministero delle comunicazioni, ha perseguito un'azione di razionalizzazione del sistema radiotelevisivo, ai fini della corretta distribuzione delle risorse tecnologiche relative a questo settore.

Una prima tappa del percorso di razionalizzazione è avvenuta con l'approvazione, da un lato, del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, e, dall'altro, del regolamento per il rilascio delle concessioni televisive nazionali e locali su frequenze terrestri.

In attuazione della citata normativa sono state rilasciate dal Ministero nel 1999 le concessioni televisive nazionali e nel corrente anno le concessioni e le autorizzazioni televisive locali. I predetti titoli abilitativi hanno validità sino al luglio 2005.

Una seconda tappa del percorso di evoluzione tecnologica è stata prevista dal decreto-legge n. 5 del 2001, convertito dalla legge n. 66/2001, che nel fissare la data del 2006 per lo spegnimento delle trasmissioni analogiche, ha delineato il percorso di transizione dalla situazione attuale a quella futura.

Tale processo può essere suddiviso in quattro fasi temporali:

a) fase di avvio dei mercati di programmi televisivi digitali terrestri;

b) fase della regolamentazione e della pianificazione delle frequenze in tecnica digitale;

c) fase della trasformazione delle trasmissioni da analogico a digitale;

d) fase di chiusura delle trasmissioni analogiche.

a) La fase di avvio dei mercati prevede la sperimentazione delle trasmissioni televisive digitali da parte dei soggetti che diffondono trasmissioni analogiche su frequenze terrestri, dei soggetti che distribuiscono programmi via cavo o via satellite, degli editori multimediali, i quali possono costituire consorzi per la gestione in comune degli impianti; questa fase ha un impatto minimo sulle trasmissioni analogiche in quanto sfrutta le frequenze a macchia di leopardo, ma può essere in grado di offrire uno stimolo iniziale all'acquisto da parte degli utenti dei decodificatori digitali, soprattutto se verrà accompagnata da un'offerta conveniente e interessante sotto il profilo della composizione dei bouquet.

b) La fase della regolamentazione coincide con l'emanazione dei provvedimenti che la legge ha affidato all'Autorità: il regolamento per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni radiotelevisive digitali (entro il 30 giugno 2001) e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale (entro il 31 dicembre 2002).

c) La fase della trasformazione analogico-digitale si avvierà sulla base alla regolamentazione dettata dall'Autorità. Essa sarà profondamente influenzata dalla maggior o minor diffusione dei set top box, e dal ciclo di ricambio dei ricevitori domestici. In questa fase, nella quale dovranno essere sviluppate le infrastrutture di diffusione digitale terrestre, dovranno essere offerti programmi nuovi ed attrattivi per l'utenza, ma anche assicurato il simul-cast delle trasmissioni analogiche ed, infine, dovrà essere fortemente incentivato l'acquisto dei nuovi televisori per raggiungere il livello di diffusione critico, cioè il livello di diffusione che spinge l'operatore alla transizione, assume una importanza strategica per il raggiungimento dell'obiettivo temporale delle trasmissioni «tutte in digitale» fissato al 2006. Tale processo non dovrà essere traumatico ma, nel rispetto delle esigenze sia degli utenti che dovranno continuare a fruire della televisione, sia dei broadcaster che dovranno investire notevoli risorse economiche a fronte di una contrazione, almeno iniziale, degli introiti pubblicitari, dovrà trasformare l'attuale assetto dell'emittenza televisiva in un nuovo assetto basato sulla tecnologia digitale e sulla multimedialità.

d) La fase di chiusura delle trasmissioni analogiche è la fase conclusiva del processo di transizione e comporterà il passaggio ad una situazione in cui lo spettro viene totalmente utilizzato per le trasmissioni digitali, secondo le previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale. È auspicabile che, nel 2006, il numero degli utenti dotati di impianti di ricezione digitale abbia superato la soglia critica accettabile. Diversamente, l'interruzione per legge delle trasmissioni analogiche avrebbe un costo troppo alto sia per i telespettatori che per i broadcaster e non costituirebbe occasione di modernizzazione del Paese, ma aumenterebbe il digital divide.

La tempistica sopra descritta riguarda l'introduzione e l'avvio delle trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. L'altro mezzo trasmissivo, sul quale sono distribuiti i programmi radiotelevisivi digitali, è rappresentato dal satellite, dove già da alcuni anni sono attive diverse piattaforme digitali che si sono sviluppate soprattutto per la diffusione di programmi codificati a pagamento. Si tratta, però, ancora di una televisione di «nicchia», dove i contenuti più attrattivi per l'utenza sono rappresentati dai programmi sportivi e dai films cinematografici. Lo sviluppo della distribuzione di programmi radiotelevisivi via satellite è strettamente legato alla installazione dei relativi impianti di ricezione (parabole). Per favorire questo sviluppo, la legge n. 66/2001, ha previsto, all'art. 2-*bis,* comma 13, che le opere di installazione di nuovi impianti riceventi via satellite sono innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, comma primo, del codice civile e cioè, che per approvare in un condominio l'installazione di sistemi collettivi di ricezione via satellite basta la maggioranza dei condomini (e i due terzi del valore dell'edificio).

Occorre poi evidenziare che la legge n. 78 del 1999 ha introdotto il decoder unico per la televisione digitale, cioè un decoder in grado di ricevere le offerte dei diversi operatori sia in chiaro sia codificate. Al momento tale modello di decoder è applicabile alle trasmissioni satellitari, in quanto non sono ancora sviluppate quelle terrestri. È però possibile prevedere che il decoder terrestre, con l'aggiunta di opportuni moduli sarà compatibile con la ricezione via satellite e/o via cavo. La possibilità per l'utente di disporre di un solo apparato decodificatore, per ricevere i programmi delle varie piattaforme terrestri, satellitari e via cavo, potrà sicuramente contribuire allo sviluppo delle trasmissioni digitali.

Infine è prevedibile che un notevole stimolo allo sviluppo delle trasmissioni digitali deriverà dall'introduzione dei sistemi audiovisivi a larga banda.

A livello internazionale è diffusa l'opinione che un moderno sistema di infrastrutture di telecomunicazione a larga banda costituisce una precondizione per lo sviluppo economico, sociale e culturale di ciascun Paese.

I sistemi audiovisivi a larga banda consentono infatti di sviluppare servizi ad alto grado di interattività in quanto dotano l'utente di un canale «di ritorno» che gli consente di interagire con il terminale. Le reti a larga banda sono in grado, in prospettiva, di fornire al meglio i «servizi della società dell'informazione» associati alle trasmissioni radiotelevisive tradizionali, tramite il televisore adattato con il set top box.

Al riguardo la legge n. 66/2001 prevede il rilascio di licenze in ambito locale per servizi MWS (Multimedia wireless system), sulla base di un apposito regolamento che dovrà adottare l'Autorità. Nel campo delle telecomunicazioni è previsto il rilascio di licenze WLL (wireless local loop) come alternativa alle tecniche di accesso locale ad alta velocità. L'introduzione di sistemi punto-multipunto su frequenze radio presenta notevoli vantaggi rispetto alle soluzioni di accesso attuale basate su fibra, cavo coassiale e sistemi XDSL su rame. Infatti i sistemi punto-multipunto via radio offrono:

accesso alternativo a larga banda da implementare in tempi brevi;

costi realizzativi e gestionali ridotti;

ridotto impatto urbanistico.

L'introduzione di sistemi punto-multipunto sia nel campo audiovisivo che nel campo delle telecomunicazioni contribuirà a favorire lo sviluppo delle trasmissioni digitali interattive unitamente allo sviluppo della concorrenza sull'accesso locale con prevedibili benefici sia per gli operatori sia per gli utenti.

5. GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, gli obiettivi che il presente programma propone di conseguire sono i seguenti:

a) incentivare lo sviluppo della domanda di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro e con accesso condizionato su frequenze terrestri e da satellite, mediante la promozione dell'acquisto di ricevitori digitali da parte degli utenti;

b) favorire lo sviluppo di una capillare rete di promozione, distribuzione e installazione dei terminali per interconnettersi alle piattaforme disponibili;

c) favorire l'adozione di corrette politiche di marketing dei programmi e servizi di assistenza al cliente adatti a sostenere la crescita del mercato;

d) promuovere l'adeguamento e l'ampliamento dei sistemi di ricezione televisiva in tecnica digitale singola e collettiva;

e) rafforzare il settore degli investimenti in infrastrutture tecnologiche per la distribuzione di programmi radiotelevisivi digitali, incoraggiando gli operatori ad investire in tecnologia digitale;

f) incoraggiare la diffusione di nuovi tipi di contenuti audiovisivi prodotti per essere trasmessi in tecnica digitale;

g) promuovere lo sviluppo di progetti di produzione che ricorrono alle nuove tecnologie di creazione, produzione e diffusione;

h) favorire lo sviluppo delle nuove tecnologie trasmissive incoraggiando la formazione degli operatori del settore audiovisivo, in particolare nei settori dell'impiego delle nuove tecnologie, per la produzione e la distribuzione di programmi audiovisivi ad alto valore aggiunto;

i) promuovere l'uso della televisione come strumento di informazione e alfabetizzazione multimediale;

l) promuovere lo sviluppo delle infrastrutture a larga banda per utilizzare al meglio le potenzialità dei servizi multimediali interattivi;

m) estendere al maggior numero di operatori l'utilizzo delle tecnologie di accesso punto-multipunto, al fine di promuovere in tempi rapidi il massimo grado di concorrenza nel segmento di accesso e il mercato dei relativi servizi a larga banda.

6. MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RADIOTELEVISIONE DIGITALE.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel paragrafo precedente dipende in larga misura dalla presenza di incentivi che promuovano sia la domanda sia l'offerta dei servizi radiotelevisivi digitali.

L'individuazione di adeguati incentivi è tanto più necessaria in quanto la legge ha fissato una data limite delle trasmissioni analogiche anziché affidare la transizione allo spontaneo sviluppo delle trasmissioni digitali.

Al fine di raggiungere gli obiettivi individuati dal programma allo scopo di favorire l'avvento delle trasmissioni digitali, si ritiene opportuno indicare i principali incentivi volti a promuovere la domanda degli utenti, a favorire gli investimenti nelle nuove tecnologie e a incoraggiare un'industria di programmi competitiva.

Tali fattori di incentivazione si prefiggono lo scopo di avviare un rapido sviluppo delle trasmissioni radiotelevisive digitali, minimizzando i disagi per l'utenza e massimizzando gli investimenti nelle nuove tecnologie, con evidente vantaggio per tutto l'ammodernamento del Paese, che può cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

6.1. INCENTIVAZIONE DELLA DOMANDA DEI CONSUMATORI.

Affinché la domanda di programmi radiotelevisivi digitali si sviluppi sino ad arrivare alla massa critica che spinge l'operatore alla trasformazione analogico-digitale, occorre che l'utenza sia stimolata ad acquistare o noleggiare ricevitori digitali terrestri mediante la diffusione di programmi nuovi ed attrattivi. Occorre, inoltre, l'introduzione di un regime fiscale favorevole per apparati riceventi e abbonamenti e l'introduzione di incentivi del tipo «rottamazione», che spingano all'acquisto di televisori e set top box compatibili. Un primo intervento a favore degli utenti è stato previsto dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati». L'art. 22 della citata legge ha introdotto un contributo per l'acquisto, da parte degli utenti, di apparati ricevitori-decodificatori per la ricezione e la trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi in chiaro, nonché l'acquisto di apparati di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda di dati via Internet. La misura prevede il riconoscimento del contributo, per una volta sola e fino a 150.000, ad ogni utente che acquisti apparati delle tipologie descritte. Per finanziare il contributo la legge ha stanziato 36,5 miliardi per l'anno 2000, 31 miliardi per l'anno 2001, 113,1 miliardi per l'anno 2002 e 25 miliardi per l'anno 2003. Le modalità di erogazione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza e con il Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari.

Questa misura può rivelarsi molto utile per implementare l'acquisto dei set top box compatibili con le trasmissioni digitali sia terrestri sia satellitari e andrebbe incrementata nel periodo di transizione analogico-digitale (2002-2006) ed estesa anche ai nuovi televisori predisposti per la ricezione in digitale, per favorire il ciclo di sostituzione del parco televisori in vista della fase di chiusura delle trasmissioni analogiche. Sarebbe quindi opportuno che il finanziamento previsto fino al 2003, fosse esteso fino al 2006, anno previsto per la chiusura delle trasmissioni analogiche.

Un elemento di grande importanza sarà il prezzo del set top box, che rappresenta l'investimento più consistente che l'utente è tenuto a fare per ricevere le trasmissioni televisive digitali. In una politica di diffusione della TV digitale terrestre, il prezzo del set top box è un fattore determinante, in quanto esso deve essere competitivo con il set top box della TV satellitare o via cavo (almeno fino a quando non si disporrà di un unico decoder per tutte le piattaforme trasmissive). Il Consorzio DVB, che ha posto la basi per l'introduzione della nuova TV digitale in Europa, ha ritenuto, in proposito, strategico definire i requisiti commerciali dei nuovi servizi, affinché a ciascuna fascia di servizi corrisponda un certo grado di funzionalità dei set top box. Avremo così un terminale di ricezione flessibile in grado di adattarsi alle caratteristiche del servizio (free o pay), alle richieste degli utenti (acquisto/noleggio), alle capacità di spesa delle famiglie, alla familiarità con le tecnologie informatiche. Il prezzo di vendita stimato dei vari tipi di set top box va dalle 300/400 mila lire di vendita al pubblico del set top box di base alle 800/900 mila lire di vendita dei set top box con funzionalità più estese e prestazioni crescenti (interattività locale, commercio elettronico, home banking, canale di ritorno). Soprattutto i set top box a estese funzionalità potranno offrire nel tempo economie di scala che determineranno una riduzione dei costi di produzione e si tradurranno nello sviluppo di applicazioni finalizzate all'interattività e ai servizi della società dell'informazione.

È importante, comunque, che i set top box abbiano prezzi contenuti, perché la spesa che l'utente deve sostenere rappresenta il principale vincolo alla rapida diffusione della TV digitale, insieme alla limitata offerta da parte degli operatori. Per i costruttori potrà rappresentare un vantaggio competitivo la diversificazione dei modelli di set top box in base alle loro prestazioni.

Va poi tenuta presente la necessità dell'adeguamento dei sistemi di ricezione, soprattutto nel caso dei sistemi condominiali. Al riguardo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel Libro Bianco sulla televisione digitale terrestre ha suggerito, quale possibile misura incentivante, un intervento di tipo fiscale volto a favorire un accantonamento annuo da parte delle amministrazioni condominiali al fine di adeguare e ampliare i sistemi di ricezione collettiva. Potrebbe essere anche ipotizzato un contributo «una tantum» per favorire l'adeguamento dei sistemi di ricezione condominiali.

Quest'ultima misura può rivelarsi sostitutiva di quella stabilita dall'art. 3, comma 14, della legge n. 249 del 1997, che aveva previsto la riduzione dell'IVA al 4 per cento per la realizzazione di nuovi impianti di ricezione domestica (via cavo o via satellite) e per gli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato. Tale norma, infatti, fu abrogata dal decreto legislativo 29 settembre 1997, n. 328, per incompatibilità con la normativa comunitaria in materia fiscale.

6.2. Gli investimenti nelle nuove tecnologie.

Nei provvedimenti che abilitano all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica l'emittente, mediante un unito titolo — la concessione — provvede sia all'installazione e all'esercizio degli impianti che alla diffusione dei programmi. Secondo i principi stabiliti dalla legge n. 66 del 2001, i titoli concessori saranno sostituiti, nelle trasmissioni digitali, dalle autorizzazioni e dalle licenze individuali. Il regolamento di disciplina delle trasmissioni radiotelevisive digitali dovrà prevedere una distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, e il rilascio della licenza individuale per questi ultimi. Ciò in quanto la tecnologia digitale consente di irradiare sullo stesso canale/frequenza e con il medesimo impianto di diffusione almeno tre (o più) programmi e una serie di dati. Pertanto accordi commerciali tra le parti diventano indispensabili nel nuovo modello trasmissivo. Spetterà al regolamento dell'Autorità individuare le responsabilità che competono ai fornitori dei contenuti e ai diffusori di contenuti. In ogni caso agli operatori che dovranno installare le nuove infrastrutture per la trasmissione in digitale, spetteranno ingenti investimenti in hardware e software. Di contro, è prevedibile che nella fase iniziale delle trasmissioni digitali i margini di redditività della televisione commerciale si riducano, a causa dei livelli minimi di «audience» delle nuove trasmissioni, in attesa di raggiungere la massa critica di ascolto che induce l'operatore a trasmigrare dal sistema analogico a quello digitale e l'utente ad acquistare il ricevitore digitale.

La necessità di investimenti in infrastrutture da parte degli operatori/emittenti in combinazione con la prevedibile riduzione dei margini di redittività della TV commerciale a causa della poca penetrazione delle trasmissioni digitali nella fase iniziale, potrebbe indurre una fase di stallo dello sviluppo della radiotelevisione digitale, se non si interviene con opportuni incentivi di tipo fiscale.

Del resto, un diffuso sviluppo infrastrutturale delle reti di telecomunicazione e di radiodiffusione, è un fattore di rilevanza decisiva per ciascuna area geografica e per il superamento della perifericità e marginalizzazione dei territori caratterizzati da minor sviluppo economico, in grado di generare effetti di competitività sull'intero sistema.

Una prima efficace misura può essere rappresentata dall'estensione della legge 8 agosto 1994, n. 489, di conversione del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, concernente disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, al settore degli investimenti realizzati per l'installazione di impianti per la diffusione di programmi televisivi e radiofonici in tecnica digitale e per l'installazione di reti a larga banda, che consenta la deducibilità fiscale di detti investimenti.

Una seconda misura può essere individuata nell'esonero (totale o parziale a seconda del territorio che si intende servire) dal pagamento del canone di concessione per i soggetti che si impegnano ad installare ed esercire le reti di diffusione in tecnica digitale, mediante presentazione di idonea garanzia di investimento. Questa misura fu prevista dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel regolamento per il rilascio delle concessioni televisive (delibera n. 78/98 del 10 ottobre 1998), anche se all'epoca dell'inoltro delle domande di concessione su frequenze terrestri in tecnica analogica nessuna emittente vi fece ricorso, essendo prematuri i tempi di introduzione della tecnologia digitale.

Una terza misura è rappresentata dal ricorso ai fondi strutturali europei.

Fin dall'inizio degli anni 90, caratterizzati dalle politiche della liberalizzazione nel campo delle telecomunicazioni, l'Unione europea ha riconosciuto alla Società dell'informazione un ruolo decisivo nella relativa strategia di sviluppo. La conferma dell'importanza di tale ruolo è venuta dall'iniziativa della Commissione europea «eEurope - Una società dell'informazione per tutti» e dal nuovo quadro normativo sui fondi strutturali. L'Italia ha chiesto con convinzione, nel corso del dibattito europeo, di utilizzare i fondi strutturali per favorire investimenti in aree disagiate. Il documento elaborato dal Ministero del tesoro relativo al quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 riconosce, infatti, la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per favorire lo sviluppo delle reti dedicate alle nuove tecnologie nelle aree disagiate.

6.3. L'industria dei programmi.

Oltre allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la distribuzione dei programmi digitali, è necessario produrre od acquistare programmi nuovi ed attrattivi in grado di stimolare l'utente ad acquistare il ricevitore digitale. Lo sviluppo delle piattaforme televisive digitali comporta la necessità di concepire una nuova generazione di produzioni televisive, stante la segmentazione dei programmi (al posto di un solo programma analogico potranno essere trasmessi quattro o cinque programmi) e la debole redditività iniziale. È evidente che non si potranno trasmettere in continuazione gli stessi programmi, perché gli utenti non sarebbero spinti ad acquistare i nuovi ricevitori digitali. Di qui la necessità di incrementare prodotti molto mirati, di piccole dimensioni e di costo ridotto. Peraltro, la frammentazione dell'offerta non deve necessariamente comportare una totale frammentazione della domanda. Certamente la segmentazione della domanda sarà un processo ineluttabile con lo sviluppo dei nuovi strumenti di comunicazione interattiva, per loro natura individuali. Tuttavia uno strumento di comunicazione di massa come la televisione deve poter continuare ad assolvere quel ruolo di coesione e crescita sociale che lo ha sinora caratterizzato. È prevedibile, dunque, che la televisione digitale terrestre in chiaro rimarrà la principale fonte di informazione per la società, anche se prodotti mirati come gli eventi sportivi e i prodotti cinematografici saranno probabilmente sempre più soggetti ad una migrazione su televisioni a pagamento, stante la rilevante crescita del costo dei diritti sportivi e cinematografici. Bisogna anche rilevare che i films cinematografici e gli eventi sportivi, soprattutto il calcio, sono stati utilizzati come strumenti strategici dai nuovi entranti delle piattaforme digitali satellitari e via cavo per conquistare spazi nei propri mercati di riferimento. Per contribuire ad uno sviluppo equilibrato dell'offerta di programmi destinati alla TV digitale terrestre possono essere previsti appositi finanziamenti per la produzione di opere audiovisive prodotte per essere trasmesse in tecnica digitale, in analogia al contributo previsto dalla legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) per le opere audiovisive autoprodotte da parte delle emittenti televisive locali.

Tale azione è coerente con l'approccio adottato dall'Unione europea nella decisione relativa al progetto «Media Plus» che ha istituito, per il periodo 2000-2005 un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione di opere audiovisive europee, all'interno e all'esterno della Comunità europea.

Con tale programma l'Unione europea intende rafforzare l'industria audiovisiva europea tenendo conto dello sviluppo delle nuove tecnologie che possano valorizzare la sua digitalizzazione e messa in rete. Un obiettivo specifico del programma è costituito dalla diffusione di nuovi tipi di contenuti che utilizzino le nuove tecnologie. Il programma ha un costo complessivo di 350 milioni di ECU e ad esso è complementare un secondo programma denominato «Media - Formazione», che intende fornire agli operatori dell'industria audiovisiva europea una formazione professionale permanente per avvalersi pienamente dell'uso delle nuove tecnologie digitali.

Dovrebbe essere data la massima pubblicità alle modalità di accesso ai fondi previsti dall'Unione europea, in relazione ai programmi «Media Plus» e «Media - Formazione» nel campo audiovisivo e GoDigital nel campo delle telecomunicazioni, per stimolare l'uso delle nuove tecnologie digitali da parte delle PMI e migliorare la competitività dell'industria audiovisiva italiana.

7. CONCLUSIONI.

Nel programma è stato evidenziato come un'ampia offerta di set top box costituisce una delle principali condizioni dello sviluppo della televisione digitale terrestre. Sotto tale profilo saranno fattori determinanti per l'utente il prezzo del set top box, la sua semplicità d'uso e la possibilità di ricevere più piattaforme digitali terrestri e satellitari. La domanda di tali apparati sarà tanto più estesa, considerata la propensione dimostrata dalle famiglie italiane per le nuove tecnologie di comunicazione come nel caso del telefono cellulare, quanto più saranno offerti programmi nuovi ed attrattivi. Nello stesso tempo, le prestazioni crescenti legate alla tecnologia digitale e la possibilità di usufruire mediante il televisore anche dei servizi della «società dell'informazione» si tradurranno nello sviluppo di applicazioni di tipo internet e nel potenziamento dell'interattività locale, con conseguenti economie di scala che porteranno ben presto alla vendita di apparati riceventi a prezzi contenuti. Il rapido avvio della televisione digitale dipenderà, in larga parte, dalla presenza di incentivi che promuovano sia la domanda sia l'offerta dei servizi digitali e da politiche di sgravi fiscali in grado di invogliare gli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture terrestri e a larga banda. Soprattutto le reti terrestri dovranno essere adeguatamente ristrutturate, dato lo scarso sviluppo delle altre piattaforme satellite e cavo per la distribuzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi in tecnica digitale, fortemente caratterizzate dalle offerte ad accesso condizionato. La televisione digitale terrestre in chiaro rimarrà probabilmente la principale fonte di informazione per la società italiana, anche se essa si adeguerà al nuovo formato digitale. Molto dipenderà dalla gestione della fase di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale che, se risulterà non traumatica per gli utenti e per gli operatori, rappresenterà un fattore critico di successo per il sistema radiotelevisivo all'appuntamento con il digitale e, più in generale, con la convergenza multimediale con altri servizi, ai fini dello sviluppo di un'offerta sempre più vasta ad accesso universale.

Il Ministero delle comunicazioni, in funzione delle competenze rivestite in materia di comunicazioni e tecnologie dell'informazione, di politiche nel settore delle comunicazioni e di tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, si farà carico di promuovere nelle sedi istituzionali gli obiettivi individuati nel presente programma, ai fini dello sviluppo e della diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale, con un'attenta azione di monitoraggio dello stato di avanzamento di tale sviluppo.

01A8791

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 luglio 2001.

Procedura preferenziale di attuazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, della direttiva 2001/2/CE della Commissione del 4 gennaio 2001 e della decisione 2001/107/CE della Commissione, recanti disposizioni in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

IL DIRETTORE

DELL'UNITÀ DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 138 del 1° giugno 1999;

Vista la direttiva 2001/2/CE della Commissione del 4 gennaio 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE del Consiglio in materia di attrezzature a pressione trasportabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 5 del 10 gennaio 2001;

Vista la decisione 2001/107/CE della Commissione che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 39 del 9 febbraio 2001;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983, recante l'elenco delle amministrazioni incaricate di ricevere le domande e degli organismi di controllo dei singoli Stati membri, notificati alla Commissione CEE ai sensi della direttiva 76/767/CEE sugli apparecchi a pressione;

Considerata la necessità di assicurare, sul territorio nazionale, nelle more del recepimento delle suddette norme comunitarie, l'applicazione delle disposizioni nelle stesse contenute;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'espletamento delle disposizioni tecnico-amministrative contenute nella direttiva 1999/36 CE, come modificata dalla direttiva 2001/2/CE e dalla decisione 2001/107/CE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, è effetuato, nelle more del recepimento delle direttive medesime, dalle amministrazioni e dagli organismi di controllo di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 12 novembre 1982 secondo le competenze indicate nel decreto medesimo.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità fino alla emanazione delle disposizioni normative di trasposizione della direttiva 1999/36/CE nell'odinamento nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2001

Il direttore: ESPOSITO

01A8736

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 aprile 2001.

Secondo aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Pirelli cavi e sistemi S.p.a. (Deliberazione n. 42/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera n. 29 del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera n. 86 del 23 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/1997), concernente il riparto di lire 5.000 miliardi delle risorse, per le aree depresse per l'anno 1997, a valere sulla somma di lire 1.200 miliardi che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, destina ai contratti di programma;

Vista la propria delibera del 17 marzo 1998, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98/1998) con la quale sono state integrate e rimodulate le risorse per le aree depresse, nonché le successive assegnazioni di cui alle delibere del 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998) e del 22 gennaio 1999, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/1999);

Vista la propria delibera 4 agosto 2000, n. 103 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8/2001) con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a. per la realizzazione di un programma di investimenti industriali da realizzarsi nelle due unità produttive: F.O.S. in Battipaglia (Salerno) e Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a. in Arco Felice (Napoli) negli anni 2000 - 2002, per un importo complessivo pari a lire 135.226,6 milioni. L'onere a carico della finanza pubblica è stato determinato in lire 76.220 milioni, di cui lire 38.110 milioni a carico dello Stato e la restante somma a carico della regione Campania. L'occupazione, a regime, è stata prevista in 280 addetti di cui 180 di nuova assunzione;

Vista la propria delibera dicembre 2000, n. 154 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2001), con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al contratto di programma sopra indicato che prevede il potenziamento della capacità produttiva della produzione di fibra ottica dello stabilimento F.O.S. di Battipaglia attraverso un investimento aggiuntivo di lire 86.300 milioni, un onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica pari a lire 42.945,8 milioni, di cui lire 21.472,9 milioni a carico dello Stato e a restante somma a carico della regione Campania, e un'occupazione aggiuntiva pari a 50 unità tutte di nuova assunzione;

Vista la nota n. 0014350 del 2 aprile 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di un secondo aggiornamento del contratto di programma di cui sopra, nella quale si prevede un ulteriore potenziamento della capacità produttiva della produzione di fibra ottica dello stabilimento F.O.S. di Battipaglia attraverso un investimento aggiuntivo di lire 131.000 milioni. L'onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica sarà pari a lire 40.750,8 milioni, di cui

lire 20.375,4 milioni a carico dello Stato e la restante somma a carico della regione Campania. L'occupazione aggiuntiva prevista è pari a 86 unità tutte di nuova assunzione;

Considerato che la regione Campania si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare pubblico concesso, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che il citato Servizio per la programmazione negoziata propone, per l'investimento aggiuntivo, il riconoscimento del contributo nella misura del 60% della misura massima concedibile pari al 35% E.S.N.;

Considerato che il suddetto Servizio conferma la validità dell'iniziativa così come modificata dall'aggiornamento proposto;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammonta a lire 68,846 miliardi, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, come ripartite da questo Comitato con le sopra citate delibere n. 86/1997, e n. 32/1998;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a.

Il contratto aggiornato prevede investimenti industriali complessivi pari a lire 352.526,6 milioni (182,065 Meuro).

2. Le agevolazioni finanziarie relative agli importi aggiuntivi di cui alla presente delibera sono calcolate nella misura del 60 % del contributo massimo concedibile (35% E.S.N.), nel limiti di quanto previsto dalla decisione comunitaria per gli investimenti industriali citata in premessa.

3. L'onere globale aggiornato, a carico della finanza pubblica, è rideterminato in lire 159.916,6 milioni (82,590 Meuro). L'onere massimo a carica dello Stato è rideterminato in lire 79.958,3 milioni, con un incremento pari a lire 20.375,4 milioni da finanziarsi con risorse a valere sull'assegnazione di 1.200 miliardi di lire (619,748 Meuro) a favore dei contratti di programma, effettuata con il riparto di cui alla delibera n. 86/1997, citata in premessa. La restante somma sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento, nella nuova misura prevista, sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2001, e sarà pari a lire 55.782 milioni per ciascuno dei due primi anni e a lire 48.352,6 milioni per il 2003.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri a carico della finanza pubblica indicati al precedente punto 3.

5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 gennaio 2003.

6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione non inferiore a 416 addetti, di cui 316 di nuova assunzione, con un incremento di 86 unità rispetto a quanto previsto nel contratto così come aggiornato dalla delibera n. 79/2000, citata in premessa.

7. Il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere con la Pirelli Cavi e Sistemi S.p.a., il contratto di programma così come aggiornato, che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea. Il contratto sottoscritto verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

6. L'operatività della presente delibera è subordinata agli esiti della notifica della stessa alla Commissione europea, da effettuarsi a cura del citato Servizio per la programmazione negoziata.

Roma, 4 aprile 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio controllo Ministeri economici e finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 194

01A8797

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Differimento dei termini indicati nella delibera C.I.P.E. n. 130 del 21 dicembre 2000. (Deliberazione n. 75/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento di funzioni dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, così come modificato ed integrato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con la legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visti in particolare gli articoli 8 e 9-*bis* del citato decreto legislativo n. 96/1993, che disciplinano la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, il cui finanziamento è regolato da apposite convenzioni stipulate tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed i soggetti attuatori, nonché dei progetti speciali e delle opere di cui alla delibera di questo Comitato dell'8 aprile 1987, n. 157;

Vista la propria delibera del 5 novembre 1999, n. 175, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il conferimento alle regioni di funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica e della Cassa depositi e prestiti collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, in attuazione di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, lettera *f)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2000, di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - convenzioni ex Agensud;

Vista la propria deliberazione n. 130 del 21 dicembre 2000, con la quale è stata, tra l'altro, prorogata la gestione degli interventi sopra indicati secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 8 e 9-*bis* del citato decreto legislativo n. 96/1993, e successive modifiche e integrazioni, sino alla data del 30 giugno 2001;

Considerato che la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni conferite è determinata contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998;

Considerati i tempi tecnici necessari per il completamento delle procedure conseguenti agli adempimenti regionali da concludersi entro la suddetta data del 30 giugno 2001;

Considerata la necessità di assicurare continuità delle erogazioni in favore degli enti attuatori sino alla data di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni conferite;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sino alla data di effettiva messa a disposizione a favore delle regioni delle risorse individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, richiamato in premessa, all'erogazione, e connessi adempimenti, delle risorse relative agli interventi citati in premessa, si provvederà secondo i criteri e le modalità previste dagli articoli 8 e 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 20016
Ufficio controllo Ministeri economici e finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 191

01A8798

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, allocazione risorse *ex* art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed *ex* art. 114, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Deliberazione n. 76/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziarie ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999), che, nell'istituire i piani urbani di mobilità, demanda ad apposito regolamento, il cui complesso *iter* richiede ancora tempi lunghi per l'emanazione, la concreta individuazione delle autorizzazioni di spesa da iscrivere in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, che all'art. 54, comma 1, ha autorizzato ulteriori limiti d'impegno per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della menzionata legge n. 211/1992;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, all'art. 144, prevede ulteriori finanziamenti per le finalità di cui sopra;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto ad allocare le risorse recate — rispettivamente — dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come rifinanziato con le leggi citate al primo comma della presente delibera, e dall'art. 10 della stessa legge, provvedendo altresì alla finalizzazione di «economie» conseguenti all'abbassamento del tasso di sconto ed alla riallocazione di disponibilità conseguenti a revoca di finanziamenti per tardiva presentazione dei relativi progetti;

Vista in particolare la propria delibera in data 1° febbraio 2001, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2001), con la quale questo Comitato ha rideterminato i contributi assegnati ad interventi già attuati o comunque avviati *ex* art. 9 della citata legge n. 211/1992 e, per gli interventi ancora da avviare ai sensi della medesima disposizione ha provveduto a definire il nuovo quadro finan-

ziario conseguente alle modifiche dei precedenti programmi sino ad allora intervenute ed alle ulteriori assegnazioni disposte con la delibera stessa;

Viste le note n. 386(Segr)E.4.5. e n. 531(Segr)E.4.1, rispettivamente del 30 marzo e del 2 maggio 2001, con le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, ha trasmesso le graduatorie degli interventi relativi alle aree metropolitane ed alle aree urbane, esaminati dalla Commissione di alta vigilanza di cui all'art. 4 della menzionata legge n. 204/1995, ai fini della finanziabilità a carico delle risorse recate dalle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000, conseguentemente formulando le proposte di approvazione degli interventi utilmente collocatisi nelle graduatorie stesse;

Preso atto che, con decreto 16 giugno 2000, il Ministero dei trasporti e della navigazione ed il Ministero dei lavori pubblici hanno individuato le modalità per la presentazione ed i criteri per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 488/1999, ripartendo dette risorse tra aree metropolitane ed aree urbane nella misura, rispettivamente, dell'80% e de 20% e sancendo la validità delle relative graduatorie anche ai fini dell'allocazione delle ulteriori risorse recate da provvedimenti legislativi emanati entro il 31 dicembre 2000;

Preso atto che i medesimi Ministeri, con successivo decreto del 19 giugno 2000, hanno definito le modalità di redazione e di presentazione delle istanze di finanziamento;

Preso atto che la citata Commissione di alta vigilanza, in relazione a quanto disposto dal menzionato decreto interministeriale 16 giugno 2000 e nell'ambito della propria sfera di responsabilità, ha preliminarmente regolamentato l'articolazione dei criteri di valutazione, in particolare individuandone i relativi punteggi sulla base dei quali predisporre le graduatorie di merito;

Ritenuto opportuno deliberare anche sulla proposta di riparto per le aree urbane, formulata in data 2 maggio 2001 e sottoposta direttamente a questo Comitato, al fine di definire unitariamente il pacchetto d'interventi da finanziarie a carico dei fondi di cui alle menzionate leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;

Ritenuto sostanzialmente soddisfatto l'invito formulato ai Ministri di settore da questo Comitato nella parte finale della delibera 22 giugno 2000, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2000), concernente l'allocazione delle risorse *ex* art. 50 della legge n. 448/1998, posto che le richieste di finanziamento per il completamento d'interventi allora collocatisi ai primi posti di graduatoria e finanziati solo in parte hanno trovato positivo accoglimento in caso di invarianza del progetto in quell'occasione esaminato;

Preso atto che l'intervento relativo alla linea tranviaria di Venezia rappresenta una rielaborazione di un precedente progetto ammesso a finanziamento con delibera 22 giugno 2000, n. 70, e viene proposto per il parziale finanziamento del costo suppletivo;

Preso atto che la città di Torino ha rappresentato la disponibilità ad accettare il finanziamento nei termini proposti dalla Commissione di alta vigilanza, di entità inferiore alle richieste;

Preso atto che il Ministero dei trasporti e della navigazione, con nota del 26 aprile 2001, ha esposto le motivazioni che hanno al momento determinato l'inserimento nella graduatoria delle aree urbane dell'intervento ferroviario relativo alla regione Veneto denominato «II fase S.F.M.R.», tra l'altro sottolineando che un eventuale diverso inserimento dell'intervento stesso nella graduatoria delle aree metropolitane non ne determinerebbe comunque il finanziamento in relazione al punteggio acquisito ed alla conseguente collocazione nella graduatoria medesima;

Preso atto che l'intervento relativo all'area urbana di Brindisi rappresenta un ulteriore lotto rispetto ad uno stralcio già ammesso a finanziamento da questo Comitato e che ora viene in parte modificato;

Preso atto che, con la citata delibera n. 15/2001, era stato assegnato, in via programmatica, un contributo all'intervento «Provincia di Ancona: sistema integrato autobus-treno»;

Ritenuto di condividere in linea di massima le proposte come sopra illustrate e ritenuto di prevedere, invece, un'assegnazione in via programmatica per l'intervento di Ancona in relazione all'opportunità di definire in modo organico le iniziative concernenti la relativa area;

Ritenuto, con l'occasione, di procedere ad alcune limitate modifiche dei programmi precedenti, proposte dal Ministero dei trasporti e della navigazione con note del 23 e del 26 aprile 2001;

Udito il Sottosegretario di Stato ai trasporti ed alla navigazione;

Delibera:

1. Allocazione nuove risorse.

1.1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, i programmi d'interventi per le aree metropolitane e per le aree urbane riportati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2, che formano parte integrante della presente delibera. È conseguentemente anche approvata la modifica al primo lotto dell'intervento relativo all'area urbana di Brindisi, riportata nel citato allegato 2.

Agli interventi di cui ai suddetti programmi è destinata annualmente, per la durata di quindici anni, la quota di disponibilità indicata nelle tabelle stesse: tale quota è da intendere quale misura massima per assicurare il finanziamento della percentuale del costo complessivo degli interventi riportata in dette tabelle.

1.2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà a fornire ai soggetti beneficiari le indicazioni tecniche per integrare ed adeguare i progetti ai fini dell'approvazione di cui ai punti successivi.

1.3. L'approvazione definitiva degli interventi resta subordinata alla trasmissione, da parte dell'ente locale interessato, di una documentazione dalla quale risultino le ulteriori fonti individuate per assicurare la copertura del costo residuo. Detta documentazione dovrà pervenire al Ministero dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

I soggetti proponenti interventi che includano la realizzazione di parcheggi devono quantificare e comunicare al citato Dicastero, tempestivamente e comunque non oltre il termine di cui al comma precedente, il costo della realizzazione dei parcheggi stessi, da stralciare dal costo totale dell'investimento finanziabile ai sensi della legge n. 211/1992, e documentare le fonti individuate per la copertura del costo così stralciato, che resta a loro carico.

Ai fini della dimostrazione della disponibilità della quota di cofinanziamento prevista al comma 1 del presente punto, nonché ai fini della dimostrazione della disponibilità del finanziamento dei parcheggi, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

1.4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione definirà, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 13 della legge n. 472/1999, il costo totale dell'intervento, anche tenendo conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al precedente punto 1.3.: detto costo dovrà ricomprendere anche le previsioni di spesa relative agli oneri accessori, nonché l'I.V.A.

Il citato Dicastero verificherà, altresì, l'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente richiedente: l'eventuale esito negativo della verifica comporterà l'automatica caducazione del finanziamento statale.

Del pari, qualora il programma d'interventi includa infrastrutture di sosta, il citato Ministero provvederà ad accertare l'effettiva esistenza della copertura finanziaria dichiarata dal soggetto beneficiario con conseguenze analoghe a quelle sopra esposte in caso di esiti negativi di tale accertamento.

1.5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvederà a comunicare a questo Comitato i procedimenti istruttori conclusisi negativamente ed a trasmettere, nelle altre ipotesi, i relativi provvedimenti approvativi, con la quantificazione delle riduzioni eventualmente operate rispetto al costo considerato in delibera, anche in relazione allo scomputo degli oneri per gli interventi relativi ai parcheggi.

1.6. Eventuali interessi di pre-ammortamento resteranno a carico dei soggetti beneficiari.

1.7. La consegna dei lavori dovrà essere comunque effettuata entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del finanziamento.

1.8. I soggetti beneficiari di interventi collocatisi utilmente agli ultimi posti di graduatoria e destinatari quindi di finanziamenti inferiori a quelli richiesti provvederanno ad adeguare, in funzione delle disponibilità così attribuite, i progetti, ricercando soluzioni economicamente più convenienti, ma tali da assicurare comunque la piena funzionalità dell'intervento, ovvero provvederanno a reperire quote maggiori di cofinanziamento in modo da realizzare in toto l'intervento proposto. Ai soggetti beneficiari in questione viene assegnato il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* per effettuare le proprie valutazioni al riguardo e comunicare al Ministero dei trasporti e della navigazione le proprie determinazioni, trasmettendo contestualmente l'eventuale riadattamento progettuale.

In tali casi, il termine di cui al punto 1.7. decorre dalla data di ricezione della nota con la quale il predetto Ministero procederà all'approvazione della proposta come sopra riformulata.

1.9. I soggetti beneficiari che in sede di definizione del progetto esecutivo — anche attraverso gare pubbliche — conseguano una riduzione del costo totale dell'investimento relativo al sistema rapido di massa prescelto, a seguito di mutamenti nella tecnologia e/o a seguito dell'adozione di project financing o di ricorso al partenariato pubblico/privato, possono trattenere il 50% della riduzione della corrispondente quota a carico dello Stato già destinata, da portare in detrazione dell'ammontare del cofinanziamento esterno del progetto. A tal fine la quota di partecipazione dello Stato viene indicata, nella colonna 3 dell'allegato prospetto, in termini percentuali rispetto al costo complessivo dell'investimento.

Le economie che si dovessero realizzare nella fase successiva della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi saranno acquisite allo Stato.

Gli enti beneficiari sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data di esperimento della gara, al Ministero dei trasporti e della navigazione il nuovo quadro economico e progettuale dell'opera, evidenziando le economie rispetto all'importo del progetto esecutivo. Il citato Ministero provvederà a richiedere all'ente finanziatore la corrispondente riduzione del finanziamento a carico dello Stato, dando comunicazione alla segreteria di questo Comitato.

1.10. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche di competenza, in coordinamento con il

Ministero dei trasporti e della navigazione, nella fase di concreta realizzazione degli interventi finanziati a carico delle risorse di cui sopra.

1.11. Sino all'emanazione del regolamento previsto dalla legge n. 340/2000, questo Comitato si riserva di destinare ad altri interventi collocati in graduatoria le quote di contributo disponibili, a valere sulle risorse recate dalle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000, anche a seguito delle economie che vengano a realizzarsi ai sensi del precedente punto 1.8: a tal fine l'intervento della regione Veneto citato in premessa verrà traslato nella graduatoria relativa alle aree metropolitane, qualora sia stata nel frattempo individuata, con provvedimento formale, l'area metropolitana di Venezia e questa includa il territorio interessato dalla realizzazione dell'intervento stesso.

2. Assegnazione programmatica.

All'intervento proposto dalla provincia di Ancona e denominato «Integrazione autobus-treno» del costo complessivo di 10 miliardi è assegnato, a valere sulle risorse di cui agli articoli 54 della legge n. 488/1999 e 144 della legge n. 388/2000, una quota di contributo annuo di 6 miliardi per la durata di 15 anni. Il contributo verrà assegnato definitivamente all'intervento su proposta dalla Commissione infrastrutture a seguito di una valutazione organica del progetto complessivo, che includa anche la tratta cui questo Comitato, con la richiamata delibera n. 15/2001, ha del pari programmaticamente destinato un contributo trentennale di 594 milioni annui a valere sul 2° limite di impegno previsto dall'art. 9 della legge n. 211/1992.

3. Modifiche a programmi precedenti.

3.1. Il contributo assegnato all'intervento proposto dalle Ferrovie della Sardegna e relativo al completamento del raccordo Monserrato-San Paolo, ammesso a finanziamento con delibera del 21 dicembre 1995 e del quale questo Comitato ha approvato la variante progettuale con delibera del 4 agosto 2000 adottando la diversa denominazione di «realizzazione 1° lotto anello metropolitano Piazza Repubblica (Cagliari) - Monserrato», viene rideterminato in 6.084 milioni di lire annui e, al tasso attuale, sviluppa un volume d'investimento pari al 77,76% del costo complessivo, giudicato congruo dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'importo di lire 60.697 milioni di lire.

Resta confermata la durata decennale del contributo e l'imputazione del medesimo.

3.2. In relazione al diverso grado di realizzazione dei lotti dell'intervento complessivo, rappresentato dal soggetto attuatore e condiviso in via tecnica, è approvata la parziale modifica dell'intervento relativo all'area urbana di Bergamo, ammesso a finanziamento con delibera 20 novembre 1995 e per il quale questo Comitato aveva deliberato l'elevazione del contributo stesso al 60% del costo nella seduta del 21 aprile 1999 (delibera n. 66/1999).

Pertanto la dizione dell'intervento di cui sopra (Tranvia Bergamo - S. Antonio e Tranvia Bergamo - Torre Boldone) viene modificata come segue: «Tranvia Bergamo - Alzano Sopra».

Il contributo assegnato con le citate delibere è trasferito al progetto come sopra modificato e rappresenta la misura massima per assicurare il finanziamento sino alla percentuale del 60% del costo originario.

Invita:

I Ministri competenti a sottoporre a questo Comitato proposte intese a risolvere le problematiche tuttora esistenti relative alla tratta Albissola-Savona deliberata da questo Comitato in data 20 novembre 1995 e facente parte del complessivo intervento Albissola-Savona-Vado;

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, a sottoporre entro il 31 ottobre 2001 alla commissione infrastrutture, per il successivo inoltro a questo Comitato, la relazione aggiornata ed esaustiva, prevista dalla citata delibera n. 70/2000, sullo stato di attuazione del complessivo programma d'interventi finanziato da questo Comitato medesimo a carico degli stanziamenti recati dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, nonché a valere sulle risorse per le aree depresse di cui alle leggi richiamate al punto precedente.

La suddetta relazione evidenzierà in particolare i risultati conseguiti in tema di soddisfacimento delle esigenze di mobilità, nonché le ulteriori misure necessarie, tra l'altro per assicurare maggiore fruibilità delle opere programmate: a tali fini ricomprenderà anche elementi sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, in modo da offrire un quadro organico delle iniziative avviate in materia a carico delle diverse fonti di finanziamento.

A decorrere dal 2002, il citato Ministero provvederà ad aggiornare la relazione di cui sopra entro il 31 gennaio di ciascuna anno, sino alla completa realizzazione del programma di cui trattasi.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio controllo Ministeri economici e finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 195

ALLEGATO 1

TRASPORTO RAPIDO DI MASSA
L. 488/1999 ART. 54 E L. 388/2000 ART. 144
INTERVENTI AREE METROPOLITANE ARTT. 9 E 10 L. 211/1992
(importi in milioni di lire)

SOGGETTO PROPONENTE	DESCRIZIONE INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		VOLUME INVESTIMENTI		QUOTA CONTRIBUTO STATO (1)
		COMUNICATO	APPROVATO	IMPORTO	%	
AREE METROPOLITANE ART. 9						
Provincia Milano	Metropolitana linea M2 - tratta Famagosta-Assago	135.500	135.500	81.300	60,00	7.951,045
Comune Genova	Metropolitana di Genova - tratta Brignole-Stadio	243.650	243.650	146.190	60,00	14.297,212
Comune Genova	Prolungamento filovia esistente: tratta S.Benigno-Sampierdarena; tratta Brignole-Staglieno; collegamento Brignole-Corvetto-De Ferrari	60.140	60.140	32.730	54,42	3.200,956
Comune Torino	Materiale rotabile per il prolungamento sud metropolitana linea 1 - tratta P.ta Nuova-Lingotto	113.863	75.908	45.545	60,00	4.454,248
Comune Roma	Metropolitana linea C - tratta 3 "Venezia-S.Giovanni" - lotto funz. 1	383.150	383.150	229.890	60,00	22.482,975
Comune Palermo	Ferrotranvia - tratta Notarbartolo-Fiera-Giachery-Palermo C.le	224.200	224.200	134.520	60,00	13.155,900
Comune Roma	Ammodernamento metropolitana linea A - 3° stralcio	156.450	156.450	93.870	60,00	9.180,377
Comune Napoli	Linea tranviaria P.zza Nazionale-P.zza Emiciclo	25.652	25.652	15.391	60,00	1.505,222
Comune Firenze	3^ linea tranviaria - 1° lotto - V.le Strozzi-Careggi	116.597	116.597	69.958	60,00	6.841,811
Comune Venezia	Funicolare terrestre P.le Roma-Tronchetto	36.000	36.000	18.000	50,00	1.760,379
Comune Milano	Metropolitana linea M5 Garibaldi F.S.-Ca' Granda - 1° lotto Garibaldi-Zara	263.700	263.700	158.220	60,00	15.473,733

SOGGETTO PROPONENTE	DESCRIZIONE INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		VOLUME INVESTIMENTI		QUOTA CONTRIBUTO STATO (1)
		COMUNICATO	APPROVATO	IMPORTO	%	
Comune Venezia	Linea tranviaria su gomma Mestre-Marghera - variante in sottopasso	128.100	128.100	15.000	11,71	1.466,983
Provincia Bologna, ATC	Sistema a guida vincolata - collegamento tra Stazione SFM Caselle e rete trasporto guida vincolata già approvata	18.430	18.430	11.058	60,00	1.081,460
Comune Torino	Linea tranviaria 4	254.347	101.473	60.884	60,00	5.954,385
Comune Bologna	Metropolitana leggera automatica - linea Staveco-Fiera; 1° lotto tratta Stazione F.S.-Fiera Michelino	399.705	292.407	175.444	60,00	17.158,220
TOTALE AREE METROPOLITANE ART. 9 (A)		**2.559.484**	**2.261.357**	**1.288.000**		**125.964,906**
AREE METROPOLITANE ART. 10						
FNME	Nuova stazione Affori - M3	60.000	60.000	36.000	60,00	3.520,758
Metroferro	Interventi ferroviari Roma-Viterbo: tratta urbana	143.900	139.577	83.747	60,00	8.190,359
Metroferro	Interventi ferroviari Roma-Viterbo: tratta extraurbana	106.100	48.423	29.053	60,00	2.841,350
TOTALE AREE METROPOLITANE ART. 10 (B)		**310.000**	**248.000**	**148.800**		**14.552,467**
	TOTALE GENERALE (A+B)	**2.869.484**	**2.509.357**	**1.436.800**		**140.517,373**
	TOTALE GENERALE (A+B) (in milioni di euro)	**1.481,965**	**1.295,975**	**742,045**		**72,571**

NOTA (1): Importo contributi calcolati in base al tasso di sconto del 5,35% ed arrotondati alle £. 1.000.=

ALLEGATO 2

TRASPORTO RAPIDO DI MASSA
L. 488/1999 ART. 54 E L. 388/2000 ART. 144
INTERVENTI AREE URBANE EX ARTT. 9 E 10 L. 211/1992
(importi in milioni di lire)

SOGGETTO PROPONENTE	DESCRIZIONE INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		VOLUME INVESTIMENTI		QUOTA CONTRIBUTO STATO (1)
		COMUNICATO	APPROVATO	IMPORTO	%	
AREE URBANE ART. 9						
Comune Spoleto	Spoleto città aperta - 3° stralcio	24.798	24.798	14.879	60,00	1.455,144
Tranvie Bergamasche, Comune Bergamo	II tratta tranvia Valli	73.200	73.200	43.920	60,00	4.295,325
Comune Taormina	Sistema a guida vincolata	65.630	65.630	39.378	60,00	3.851,123
Comune Reggio Emilia	Collegamento ferroviario stazione F.S. Reggio E. - Polo di S. Lazzaro	16.100	16.100	9.660	60,00	944,737
Comune Lecce	Sistema innovativo	42.656	42.656	25.593	60,00	2.502,966
Comune L'Aquila	Tranvia su gomma	65.000	65.000	39.000	60,00	3.814,155
Provincia Savona	Linea trasporto elettrificato Savona-Vado	88.930	88.930	53.358	60,00	5.218,351
Comune Avellino	Sistema innovativo	47.850	47.850	28.710	60,00	2.807,805
Comune Arezzo	Scale mobili integrate	4.950	4.950	2.970	60,00	290,463
Comune Brindisi	Mini metropolitana: variante I tratta e proposta II tratta	30.000	30.000	18.000	60,00	1.760,379
Comune Potenza	Scale mobili - Rione Mancusi-Porta San Giovanni	15.300	15.300	8.300	54,25	811,730
Comune Salerno	Completamento metropolitana Salerno: Salerno-aeroporto-Pontecagnano	130.000	53.720	32.232	60,00	3.152,252
TOTALE AREE URBANE ART. 9 (A)		**604.414**	**528.134**	**316.000**		**30.904,430**

SOGGETTO PROPONENTE	DESCRIZIONE INTERVENTO	COSTO INTERVENTO		VOLUME INVESTIMENTI		QUOTA CONTRIBUTO STATO (1)
		COMUNICATO	APPROVATO	IMPORTO	%	
AREE URBANE ART. 10						
Ferrovia Circumvesuviana	Interventi ferroviari: raddoppio Pioppaino-Castellammare di Stabia	117.000	62.067	37.240	60,00	3.642,029
	TOTALE AREE URBANE ART. 10 (B)	**117.000**	**62.067**	**37.240**		**3.642,029**
	TOTALE GENERALE (A+B)	**721.414**	**590.201**	**353.240**		**34.546,459**
	TOTALE GENERALE (A+B) (in milioni di euro)	**372,581**	**304,815**	**182,434**		**17,842**

NOTA (1): Importo contributi calcolati in base al tasso di sconto del 5,35% ed arrotondati alle £. 1.000.=

01A8729

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Rimodulazione risorse delibera CIPE n. 138 del 21 dicembre 2000. (Deliberazione n. 77/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernente il riordino degli enti e delle società di promozione e l'istituzione della società «Sviluppo Italia S.p.a»;

Vista la propria delibera n. 73 del 9 giugno 1999 — con la quale è stato predisposto lo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione del decreto legislativo n. 1/1999, concernente indirizzi e priorità per l'espletamento della missione istituzionale della predetta società — nonché le successive delibere di questo Comitato in materia;

Vista la propria delibera n. 138 del 21 dicembre 2000, con la quale sono state ripartite le risorse a favore delle aree depresse per il triennio 2001-2003, assegnando alla voce «Contratti di programma» l'importo di lire 600 miliardi;

Vista la propria delibera n. 48 del 4 aprile 2001, con la quale è stata disposta una rimodulazione delle risorse per interventi nelle aree depresse di cui alla citata delibera n. 138/2000 (punti 1, 2, 3 e allegato 1), prevedendo in particolare una riduzione delle risorse assegnate al credito di imposta — da lire 7.500 miliardi a lire 6.900 miliardi — ed un contestuale incrementa delle risorse assegnate ai patti territoriali «generalisti», da lire 1.451 miliardi a lire 2.051 miliardi;

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 14189 del 2 aprile 2001, con la quale viene evidenziato che la funzione di attrazione degli investimenti e marketing territoriale è uno dei compiti istituzionalmente attribuiti alla società Sviluppo Italia S.p.a. e viene sottolineata la necessità di reperire adeguate risorse finanziarie per l'espletamento di tali attività, non coperte da corrispettivi, a carica delle risorse per le aree depresse di cui alle citate delibere n. 138/2000 e n. 48/2001;

Tenuto conto dell'orientamento favorevole emerso nel corso della seduta congiunta delle Commissioni CIPE II e IV in data 24 aprile 2001, durante la quale è stata concordata una assegnazione di lire 5 miliardi a favore della società Sviluppo Italia S.p.a. per il finanziamento delle predette attività;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla predetta assegnazione di lire 5 miliardi, da reperire a carica dell'importo di lire 600 miliardi destinato a favore dei contratti di programma con le citate delibere n. 138/2000 e n. 48/2001;

Ritenuto altresì opportuno, in relazione al riassetto istituzionale dell'Acquedotto Pugliese, riservare in via programmatica l'importo di lire 100 miliardi per iniziative infrastrutturali allo stesso collegate nel territorio della regione Puglia, da reperire a carico del predetta importo di lire 600 miliardi destinato al finanziamento dei contratti di programma;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È disposta a favore della società Sviluppo Italia S.p.a. un'assegnazione di lire 5 miliardi (2,58 Meuro) per l'espletamento delle attività di attrazione di investimenti e di marketing territoriale richiamate in premessa, da porre a carico dell'assegnazione di lire 600 miliardi disposta a favore dei contratti di programma, di cui al punto 3 della propria delibera n. 138/2000, come modificata dalla successiva delibera n. 48/2001.

Tali risorse saranno trasferite alla società Sviluppo Italia S.p.a. dal servizio per la programmazione negoziata del citato Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

2. Viene, altresì, riservata in via programmatica — a carico dell'importo di lire 600 miliardi di cui al precedente punto 1 — la somma di lire 100 miliardi (51,65 Meuro) per le iniziative infrastrutturali indicate in premessa. L'assegnazione definitiva sarà disposta con successiva deliberazione di questo Comitato.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economici e finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 190

01A8730

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Aggiornamento del contratto di programma stipulato in data 10 ottobre 1997 tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Saras S.p.a. (Deliberazione n. 78/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista, altresì, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma, modificata dal punto 4 della propria deliberazione del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera CIPE n. 127 dell'11 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1994), contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/1996), così come modificata dalla propria delibera del 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70/1997), che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 della citata legge n. 488/1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 26 febbraio 1997, n. 126 (*Gazzetta Ufficiale* n. 236/1997), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Saras S.p.a., per l'ammodernamento della raffineria ubicata in Sarroch (Cagliari) e la realizzazione di una città della tecnologia in provincia di Cagliari, area ricompresa nell'obiettivo 1, zona B coperta dalla deroga dell'art. 92, 3, *a)* del trattato C.E., da realizzarsi entro il 31 dicembre 2001 per quanto riguarda gli investimenti industriali relativi alla raffineria, e entro il 31 dicembre 2000 per quanto riguarda la cittadella tecnologica, per investimenti complessivi pari a lire 470.291 milioni (di cui 359.000 milioni per la raffineria e lire 111.291 per la cittadella tecnologica), con un onere a carico dello Stato pari a lire 269.140 milioni, ed un'occupazione a regime pari a 246 unità;

Vista la nota n. 0017532 del 26 aprile 2001 con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — di seguito indicato come Servizio P.N. — ha proposto la rimodulazione degli interventi previsti nel citato contratto di programma, comportante maggiori investimenti per lire 30.553 milioni, cui corrisponde un incremento occupazionale pari a 28 unità e il mantenimento dello stesso onere a carico dello Stato, nonché la proroga al 31 dicembre 2001 per la realizzazione degli investimenti relativi alla cittadella tecnologica;

Considerato che, a seguito di mutamenti negli assetti societari della Saras S.p.a., la sua controllata Atlantis S.p.a. (società coordinatrice della cittadella tecnologica) ha ceduto a Saras Lab S.r.l. il ramo d'azienda relativo alle attività, ai beni e alla quasi totalità del personale inseriti nel contratto di programma di cui sopra;

Considerato che parte del programma relativo all'esecuzione del «Piano strategico per l'innovazione dei sistemi dei servizi», a carico del gruppo Atlantis e inserito nei programmi della regione autonoma della Sardegna, ha subito ritardi a causa del prolungarsi della crisi politica della regione e che, pertanto, gli investimenti previsti per la cittadella tecnologica vanno riprogrammati e coordinati con quelli previsti dalla stessa regione;

Considerato che le modifiche apportate non mutano gli obiettivi del contratto né alterano le finalità economiche ed occupazionali dello stesso;

Ritenuto di concedere la richiesta di proroga al 31 dicembre 2001 per la realizzazione della cittadella tecnologica;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dalla Saras S.p.a.

Il contratto aggiornato prevede investimenti complessivi pari a lire 500.844 milioni (258,664 Meuro) suddivisi come di seguito specificato:

	Investimenti (milioni/lire)
Saras Raffineria:	
investimenti industriali	425.000
Cittadella tecnologica:	
investimenti industriali	41.992
centro ricerca	6.901
progetti di ricerca	26.951
TOTALE	500.844

2. L'onere globale a carico dello Stato è confermato in lire 269.140 milioni (138,999 Meuro) ed è pari a lire 55.062,40 milioni per ciascuno dei primi quattro anni (1998-2001) e a lire 48.890,4 milioni per il 2002.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumento degli oneri a carico della finanza pubblica indicati al precedente punto 2.

4. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2001, tanto per quanto riguarda gli interventi alla raffineria, che per quanto riguarda la cittadella tecnologica.

5. Le iniziative dovranno realizzare, a regime, un'occupazione non inferiore a n. 274 addetti, tutta di nuova assunzione, con un incremento di n. 28 unità rispetto a quanto previsto nel contratto originario.

6. Il Servizio P.N., provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri economici e finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 192

01A8731

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Terzo aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il gruppo Telit Mobile Terminals S.p.a. (già Telital) e il gruppo Mekfin S.p.a. (Deliberazione n. 79/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 682, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c/45/06 (G.U.C.E. n. C/45/5 del 17 febbraio 1996);

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma, modificata dal punto 4 della propria deliberazione del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B* della delibera C.I.P.E. n. 127 dell'11 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n 4/1999);

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1994), contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera 27 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/1996), così come modificata dalla propria delibera del 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70/1997), che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera 26 febbraio 1998, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108/1998), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Wow S.p.a. del Gruppo Wired & Wireless S.A., per la realizzazione di un programma di investimenti industriali e di ricerca da realizzarsi negli anni 1998-2000, per un importo complessivo di 159.000 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 92.755,5 milioni di lire ed un'occupazione a regime pari a n. 510 unità di cui 140 nuovi assunti;

Vista la propria delibera 21 aprile 1999, n. 68 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162/1999), con la quale è stato approvato il primo aggiornamento al citato contratto di programma, che prevede la realizzazione degli interventi da parte del Gruppo Telital, attraverso tre società controllate, e lo slittamento dei tempi di realizzazione agli anni 1999-2001, lasciando invariati investimenti e oneri a carico dello Stato;

Vista la propria delibera 25 maggio 2000, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172/2000), con la quale è stato approvato il secondo aggiornamento al citato contratto di programma, che prevede il trasferimento degli investimenti da Aversa a Marcianise (Caserta), la diminuzione dei costi per il centro di ricerca, la redistribuzione degli stessi *pro quota* sugli investimenti industriali e di ricerca, un incremento di occupazione pari a 20 unità, da 510 a 530, di cui 160 nuovi addetti;

Vista la nota n. 0014700 del 4 aprile 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito della cessione della società Ixtant dalla Telit Mobile Terminals S.p.a. alla società Finmek - Gruppo Mekfin, propone di scindere l'intervento in due separati contratti di programma, l'uno riguardante gli investimenti della Ixtant S.p.a., oggi Gruppo Mekfin da realizzarsi a Marcianise (Caserta), l'altro riguadante gli investimenti delle società Uni.Com. S.p.a. e Telital Uni.Com. Centro ricerche telecomunicazioni S.r.l., afferenti al Gruppo Telit, confermando, per entrambi, i medesimi programmi complessivi di investimento, livelli di occupazione e oneri a carico dello Stato già approvati dal C.I.P.E.;

Considerato che il gruppo Mekfin e la sua controllata Ixtant S.p.a. hanno confermato gli impegni previsti nel contratto, richiedendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di autorizzare il mantenimento della titolarità delle agevolazioni previste dal contratto in capo alla stessa Ixtant S.p.a., anche a seguito della totale acquisizione da parte della Finmek S.p.a. (gruppo Mekfin);

Considerato che anche il Gruppo Telit ha confermato il proprio impegno al mantenimento degli investimenti previsti in capo alle proprie controllate Uni.Com S.p.a. e Telital Uni.Com Centro ricerche telecomunicazioni S.r.l., dichiarando altresì la propria rinuncia al trasferimento degli investimenti dal comune di Aversa

al comune di Marcianise, aree entrambe rientranti nell'obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.;

Considerato, altresì, che il Gruppo Telit ha preannunciato il trasferimento dall'attuale stabilimento ex Ticams ad un nuovo stabilimento sempre nello stesso comune di Aversa e che tale operazione non comporterà comunque maggiori oneri a carico dello Stato;

Considerato che, con le modifiche proposte, gli investimenti slitteranno nella loro realizzazione e comunque il termine previsto viene spostato al 31 dicembre 2002 e che tale proroga non comporta alcun maggior onere a carico dello Stato;

Ritenuto di concedere la richiesta proroga al 31 dicembre 2002;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvata la scissione del programma di investimenti relativo al contratto di programma indicato in premessa in due separati contratti, l'uno riguardante la società Ixtant S.p.a. (ora controllata Finmek - Gruppo Mekfin) da realizzarsi a Marcianise (Caserta) e l'altro riguardante gli investimenti della Uni.Com S.p.a. e della Telit Uni.Com Centro ricerche telecomunicazioni (gruppo Telit) da realizzarsi ad Aversa (Caserta), così come indicato nelle tabelle di seguito riportate:

TABELLA 1

Società	Investimenti	Onere Stato	Occupazione		
	Milioni/lire	Milioni/lire	Nuova	Preesistente	Totale
Ixtant - Gruppo Mekfin:					
— investimenti industriali	49.285	24.842,7			
— progetti di ricerca	12.000	7.800,3			
TOTALE . . .	61.285	32.643,0	55	331	386
Uni.Com - Gruppo Telit:					
— investimenti industriali	15.000	7.540,5			
— progetti di ricerca	73.600	47.999,7			
TOTALE . . .	88.600	55.540,2	100	34	134
Telital Uni.Com C.R. - Gruppo Telit:					
— investimenti centro	8.285	3.949,8			
— formazione addetti centro	830	622,5			
TOTALE . . .	9.115	4.572,3	5	5	10
TOTALE . . .	159.000	92.755,5	160	370	530

TABELLA 2

Contratto di programma	Investimenti	Onere Stato	Occupazione		
	Milioni/lire	Milioni/lire	Nuova	Preesistente	Totale
1. Gruppo Mekfin	61.285	32.643,0	55	331	386
2. Gruppo Telit	97.715	60.112,5	105	39	144
TOTALE . . .	159.000	92.755,5	160	370	530

2. L'onere complessivo a carico dello Stato resta invariato in lire 92.755,5 milioni (47.90 meuro), articolato in tre annualità pari a lire 30.918,5 milioni ciascuna.

3. L'occupazione prevista rimane invariata in n. 530 unità, di cui 160 nuovi occupati, con un incremento di 20 unità rispetto all'aggiornamento precedente.

4. Il termine per l'ultimazione del programma è prorogato al 31 dicembre 2002.

5. Il contratto in capo al gruppo Telit prevede investimenti complessivi pari a lire 97.715 milioni, oneri per lo Stato per lire 60.112,5 milioni, e un'occupazione totale pari a n. 144 unità, di cui 105 di nuova assunzione.

6. Il contratto facente capo al gruppo Mekfin prevede investimenti complessivi pari a lire 61.285 milioni, un onere per lo Stato pari a lire 32.643 milioni e un'occupazione totale pari a n. 386 addetti, di cui 55 di nuova assunzione.

7. Il gruppo Telit è autorizzato a trasferire gli investimenti relativi al presente contratto dall'attuale stabilimento ex Ticams di Aversa al nuovo stabilimento di via Gramsci, sempre in Aversa.

8. Il servizio per la programmazione negoziata citato in premessa provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia dei contratti aggiornati di cui alla presente delibera entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 193

01A8758

UNIVERSITÀ «MAGNA GRÆCIA» DI CATANZARO

DECRETO RETTORALE 12 luglio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, e l'art. 73 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale n. 546 del 3 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 29 novembre 2000, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro;

Vista la delibera assunta dal senato accademico, nell'adunanza del 23 maggio 2001, con la quale sono state approvate le modifiche da apportare all'art. 6, comma 4, all'art. 7, comma 2, lettera *b)* e all'art. 9, lettera *e)* dello statuto dell'Università, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e dell'art. 40 dello statuto medesimo;

Vista la ministeriale prot. n. 1683 del 25 giugno 2001, dell'ufficio I - Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e affari economici - S.A.U.S. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la quale si comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle modificazioni allo statuto proposte dall'Ateneo;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto dell'Università degli studi «Magna Græcia» di Catanzaro, emanato con decreto rettorale n. 546 del 3 novembre 2000, secondo quanto deliberato dal senato accademico nella seduta del 23 maggio 2001, sono apportate le seguenti modifiche:

gli articoli 6, 7, 9 sono così modificati:

«Art. 6 *(Elezione e nomina). — (Omissis).*

4. Il rettore dura in carica cinque anni e può essere rieletto consecutivamente due volte.

(Omissis).

Art. 7 *(Senato accademico). — (Omissis).*

2.*b.* l'edilizia universitaria, il suo programma e la gestione;

(Omissis).

Art. 9 *(Consiglio di amministrazione). — (Omissis).*

1.*e.* delibera in ordine alla gestione patrimoniale per quanto non previsto dall'art. 7;

(Omissis).».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Catanzaro, 12 luglio 2001

Il rettore: VENUTA

01A8174

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B.1674-XV.J(2154) dell'11 giugno 2001, il manufatto esplosivo denominato «Rambo 2 Firestar (art. FT084)», che la Firestar S.r.l., con sede in Orcenico Inferiore di Zoppola (Pordenone), intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A8428

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 agosto 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8805
Yen giapponese	109,08
Corona danese	7,4471
Lira Sterlina	0,61900
Corona svedese	9,1637
Franco svizzero	1,5076
Corona islandese	86,69
Corona norvegese	7,9775
Lev bulgaro	1,9472
Lira cipriota	0,57386
Corona ceca	33,919
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,06
Litas lituano	3,5226
Lat lettone	0,5552
Lira maltese	0,4008
Zloty polacco	3,7267
Leu romeno	26159
Tallero sloveno	219,2446
Corona slovacca	42,911
Lira turca	1187000
Dollaro australiano	1,7055
Dollaro canadese	1,3465
Dollaro di Hong Kong	6,8668
Dollaro neozelandese	2,1060
Dollaro di Singapore	1,5689
Won sudcoreano	1132,70
Rand sudafricano	7,3062

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8993

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatto a Parigi il 17 dicembre 1997.

A seguito dell'emanazione della legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario - n. 250 del 25 ottobre 2000 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica, in data 15 dicembre 2000.

«L'Italie précise que la Loi n. 300 du 19 septembre 2000 qui a autorisé la ratificazion de la Convention et qui a introduit les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre dans le système italien, inclut, à l'article 11, une délégation législative au Gouvernement italien puor qu'il émane d'ici huit mois, à compter de l'entrée en vigueur en Italie de la Convention susmentionée (le 26 octobre 2000), des sanctions mon pénales contre les personnes morales pour actes de corruption, afin d'exécuter pleinement les obligations visées aux articles 2 et 3 de la Convention, vu qu'à l'heure actuelle, le système italien ne prévoit pas de sanctions pénales ou non pénales contre les personnes morales en la matière. L'article 11 indique de façon détaillée, le critères formulés à titre de l'exécution rigoureuse de la discipline conventionnelle, que le Gouvernement devra obligatoirement respecter l'orsq'il exécutera législative».

La Délégation Permanente de l'Italie précise aussi le Ministère de la Justice italien est désigné comme autorité responsable pour les fins spécifiées à l'article 11 de la Convention.

Ai sensi dell'art. 15, l'atto summenzionato è entrato in vigore il 15 febbraio 2001.

01A8110

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo al decreto del 15 maggio 2001 del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e per le pari opportunità, recante: «Approvazione delle modalità di erogazione dei contributi ex art. 9, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità».

Si comunica che al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 161 del 13 luglio 2001, alla pag. 47, subito dopo i nominativi dei Ministri firmatari del provvedimento, deve intendersi allegato il seguente «Modello di domanda», che per mero errore non è stato trasmesso a suo tempo dall'Amministrazione competente.

ALLEGATO

Modello di domanda

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l'Impiego – Divisione IV
- ROMA -

OGGETTO: progetto di azioni positive per la flessibilità ai sensi dell'art. 9 della l. 8 marzo 2000 n. 53. Richiesta di finanziamento per la sua realizzazione.

DATI RELATIVI AL SOGGETTO PROPONENTE

Impresa:..

Natura giuridica:...

Sede: ....

Tel.: ....

E-mail:...

Fax: ....

Partita IVA: ....

Cod. fisc.: ....

Settore di attività: ....

Organico aziendale: M F T

DATI RELATIVI ALL'ACCORDO CONTRATTUALE

- Per i progetti di cui all'art. 9, 1° comma, lett. a) e b):

accordo aziendale ☐

accordo territoriale ☐

firmato il ....

tra ....

- Per i progetti di cui all'art. 9, 1° comma, lett. c):

intesa nazionale ☐

intesa territoriale ☐

firmata il ....

tra ....

DATI RELATIVI AL PROGETTO

Titolo:

....

....

Tipologia ex art. 9, 1° comma: lett. a)

lett. b)

lett. c)

Durata:...

Fasi di articolazione:...

Numero dei destinatari:

a) **potenziali**..

b) **direttamente individuati**..

Ambito territoriale:...

Costo complessivo:...

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il contesto

Descrivere il contesto **territoriale o aziendale** in cui si situa il progetto.

....

....

....

....

Intervento proposto

Descrivere brevemente il contenuto e le finalità del progetto. In particolare descrivere a quali esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro il progetto risponde.

....

....

....

....

- Per i progetti di cui alla lett. a), indicare specificamente la valenza di azione positiva.

....

....

....

- Per i progetti di cui alla lett. b), indicare se il progetto prevede il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unità produttiva, con le mansioni precedentemente svolte.

....

....

- **Per i progetti di cui alla lett. c), indicare se la sostituzione riguarda la figura (del titolare o del lavoratore autonomo) o singole funzioni.**

....

....

Soggetti destinatari

Indicare i soggetti distinguendo tra quelli potenziali e quelli già immediatamente identificabili.

....

....

GESTIONE DEL PROGETTO

Descrivere, **se previste**, le diverse fasi del progetto. Indicare i tempi di durata.

....

....

....

....

RISULTATI ATTESI

Descrivere sinteticamente i risultati previsti.

....

....

....

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE

Indicare le modalità di monitoraggio del progetto e valutazione dei risultati.

....

....

....

....

PREVENTIVO DELLE SPESE

Costo complessivo

Costi del personale	%	Costi operativi	%	Costo totale

Dettaglio dei costi per fase e tipo di attività (schema tipo)

Descrizione	Numero	Costo unitario	Costo totale	%
Fase/attività				
-Spese personale interno (specificare il numero di persone e il relativo costo)				
-Spese personale esterno(specificare il numero di persone e il relativo costo)				
- Altre spese				
Costo... fase				

Si allega:

- l'accordo sindacale contenente le azioni positive per la flessibilità;
- il contratto collettivo, nazionale o territoriale, eventualmente applicato nell'azienda;
- la dichiarazione da cui risulti che non è stato contemporaneamente chiesto il finanziamento come azione positiva ai sensi dell'art. 2 della l. 10 aprile 1991, n. 125.

Data, ...

Firma

....

01A8834

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alle «Note» riportate in calce sia al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante: «Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300», sia al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, recante: «Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.». (Decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001).

Le «Note» (riferimenti normativi) riportate alla pag. 11 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, in calce al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, citate in epigrafe, devono intendersi pubblicate alla pag. 14 della stessa *Gazzetta Ufficiale*, in calce al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, perché sono da riferirsi a quest'ultimo provvedimento. Viceversa, le «Note», riportate dalla pag. 14, seconda colonna, alla pag. 22, prima colonna, della predetta *Gazzetta Ufficiale* sono da riferirsi al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, citato in epigrafe e, pertanto, devono intendersi riportate alla pag. 11, in calce a quest'ultimo provvedimento.

01A8880

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità del 9 luglio 2001, recante regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Keppra - levetiracetam». (Decreto U.A.C. n. 153/2001). (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2001).

Nell'art. 2 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, dove è scritto: «L. 214.*600* (I.V.A. inclusa)», leggasi: «L. 214.*800* (I.V.A. inclusa)» e nella seconda colonna, dove è scritto: «L. *205*.000 (I.V.A. inclusa)», leggasi: «L. *206*.000 (I.V.A. inclusa)».

01A8903

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651182/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.